



CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (C.I.A.P.)

Preambolo e Titolo I – Istituzione e Principi Fondamentali (Artt. 1–10)

PREAMBOLO

Testo normativo

Noi, Popoli del Mondo, riuniti nell'Assemblea Generale dei Popoli, quale sede di deliberazione, partecipazione e rappresentanza dei Popoli che intendono affermare, tutelare e sviluppare pacificamente i propri diritti fondamentali;

consapevoli che la dignità della persona, la libertà dei Popoli, l'uguaglianza, la pace, la giustizia e la solidarietà tra le generazioni costituiscono principi fondamentali per la costruzione di un ordinamento internazionale orientato alla tutela effettiva dei diritti;

richiamando i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, i Patti internazionali sui diritti umani e gli altri strumenti internazionali applicabili;

riconoscendo il principio dell'autodeterminazione dei Popoli quale principio fondamentale del diritto internazionale e richiamando, nei limiti della loro applicabilità, le pertinenti fonti e prassi internazionali;

riconoscendo la necessità di assicurare strumenti pacifici, indipendenti, imparziali e trasparenti per la prevenzione e la composizione delle controversie concernenti i diritti dei Popoli;

consapevoli che la tutela dei diritti non può essere pienamente realizzata senza garantire l'accesso alla giustizia, il diritto di difesa, il contraddittorio, la parità delle parti e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria;

affermando che nessun Popolo deve essere privato della possibilità di far valere, attraverso strumenti pacifici e giuridici, i diritti che gli sono riconosciuti dalle norme applicabili;

riconoscendo il particolare valore delle comunità indigene, storiche, linguistiche, culturali e territoriali e il loro diritto alla conservazione della propria identità nel rispetto del diritto internazionale;

consapevoli che le decisioni assunte nel presente incidono necessariamente sulle condizioni di vita delle generazioni future;

affermando il principio della responsabilità intergenerazionale e la necessità di integrare la tutela delle Generazioni Future nella costruzione della giustizia internazionale;

riconoscendo l'evoluzione delle tecnologie digitali e la necessità che la giustizia contemporanea disponga di sistemi sicuri, verificabili, trasparenti e tecnicamente affidabili per la registrazione, conservazione e trasmissione degli atti processuali;

intendendo sviluppare una giurisdizione internazionale specializzata, permanente e indipendente, denominata Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – CIAP, destinata a operare secondo il proprio Trattato Costitutivo, Statuto, Regolamento e Protocolli;

intendendo altresì promuovere il dialogo e la cooperazione con le istituzioni giudiziarie internazionali, regionali e nazionali, nel pieno rispetto delle rispettive competenze, dei relativi strumenti costitutivi e del principio di consenso alla giurisdizione ove richiesto;

riaffermando che la pace non può essere separata dalla giustizia, dalla dignità dei Popoli, dalla tutela dei diritti fondamentali e dalla protezione delle Generazioni Future;

riconoscendo Venezia e Ginevra quali sedi individuate dal presente progetto istituzionale per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, diplomatiche, amministrative e operative della CIAP;

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI POPOLI, riunita in sessione solenne in data 19 settembre 2026,

DELIBERA di approvare il presente Trattato Costitutivo della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – CIAP, unitamente allo Statuto della Corte, al Regolamento di Procedura e Prova e agli strumenti complementari ad esso collegati.

Il Preambolo ha una funzione **ermeneutica e politica**: fissa le fonti di legittimità, il contesto storico-giuridico e gli obiettivi dell'istituzione. Non è una clausola operativa, ma vincola l'interprete nella lettura degli articoli successivi.

In particolare, il Preambolo:

- richiama il **diritto internazionale generale** e i **trattati sui diritti umani**;
 - riconosce l'**autodeterminazione** come principio fondamentale;
 - introduce la **responsabilità intergenerazionale**;
 - collega **pace, giustizia e dignità**;
 - individua le **sedi** (Venezia e Ginevra);
 - afferma la **cooperazione**, non la sostituzione, con le altre giurisdizioni internazionali.
-

Fonti internazionali di riferimento

- Carta delle Nazioni Unite (1945), artt. 1, 2, 55, 73.
 - Dichiarazione universale dei diritti umani (1948).
 - Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966).
 - Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966).
 - Risoluzione ONU 1514 (XV) del 1960.
 - Risoluzione ONU 2625 (XXV) del 1970.
 - Giurisprudenza ICJ: Namibia (1971), Western Sahara (1975), Kosovo (2010), Chagos (2019), Palestina (2024).
 - Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).
 - Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992).
 - Accordo di Parigi (2015).
 - Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007).
-

Destinatari

- Assemblea Generale dei Popoli.
 - Stati e Popoli aderenti.
 - Organi della CIAP.
 - Istituzioni internazionali e regionali.
 - Interpreti e operatori giuridici.
-

Obblighi

Il Preambolo non crea obblighi autonomi, ma:

- orienta l'interpretazione;
 - vincola gli organi della CIAP al rispetto delle fonti richiamate;
 - impegna le Parti a cooperare secondo buona fede.
-

Procedure

Nessuna procedura specifica. Il Preambolo è richiamato in sede interpretativa e nelle motivazioni delle sentenze.

Sanzioni

Nessuna.

Rinvii

- Artt. 1–10 (Principi fondamentali).
 - Artt. 41–48 (Competenza).
 - Artt. 99–100 (Generazioni Future).
 - Protocollo sui Popoli e sulle Generazioni Future.
 - Protocollo di Cooperazione Giudiziaria Internazionale.
-

Note interpretative

1. Il Preambolo **non attribuisce** alla CIAP competenze ulteriori rispetto a quelle stabilite negli articoli.
 2. Il richiamo all'autodeterminazione è **nei limiti del diritto internazionale applicabile**, quindi non implica un riconoscimento automatico di soggettività internazionale a entità non qualificate.
 3. Il riferimento a **Venezia e Ginevra** ha valore **istituzionale e logistico**, non attribuisce status diplomatico automatico.
 4. La cooperazione con altre giurisdizioni è **volontaria e basata su titoli giuridici**, non su pretese unilaterali.
-

TITOLO I – ISTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – Istituzione della Corte

Testo normativo

1. È istituita la **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**, denominata **CIAP**.
2. La CIAP è una **istituzione giudiziaria internazionale permanente specializzata** nella tutela dell'autodeterminazione dei Popoli, dei diritti fondamentali connessi e della giustizia intergenerazionale.
3. La Corte esercita **esclusivamente** le competenze attribuitele dal presente Trattato e dagli altri strumenti giuridici applicabili.

Ratio

L'articolo istituisce formalmente la Corte e ne definisce la **natura giuridica**: giurisdizione internazionale specializzata, non generale, non sostitutiva di altre corti.

Il comma 3 introduce il **principio di attribuzione**: la CIAP non ha competenze implicite o illimitate.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 33 (soluzione pacifica delle controversie).
- Statuto della ICJ, art. 36 (competenza).
- Statuto di Roma, art. 1 (istituzione della CPI).

Destinatari

- Stati e Popoli aderenti.
- Organi della CIAP.
- Terzi che intendano cooperare.

Obblighi

- Rispettare la natura specializzata della Corte.
- Non invocare competenze non attribuite.

Procedure

- Adesione tramite Trattato o accordo speciale.
- Accettazione della giurisdizione secondo i titoli previsti.

Sanzioni

- Inammissibilità delle domande fuori competenza.

Rinvii

- Art. 41 (Competenza contenziosa).
- Art. 46 (Titoli di giurisdizione).
- Art. 48 (Materie).

Note interpretative

1. La **specializzazione** non impedisce alla CIAP di conoscere questioni connesse, se rientrano nella competenza.
2. Il comma 3 va letto insieme all'art. 46: **senza titolo di giurisdizione, nessun procedimento è ammissibile.**
3. La Corte non è un organo di revisione delle decisioni di altre corti.

ARTICOLO 2 – Personalità giuridica

Testo normativo

1. La Corte possiede **personalità giuridica internazionale** nei rapporti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Essa possiede **capacità giuridica** e **capacità di agire** nella misura necessaria all'attuazione del presente Trattato.

Ratio

L'articolo riconosce alla CIAP la capacità di:

- stipulare accordi;
- acquisire beni;
- stare in giudizio;
- intrattenere relazioni internazionali.

La personalità giuridica è **funzionale**, non assoluta.

Fonti internazionali di riferimento

- Parere ICJ sulla Riparazione dei danni (1949).
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), art. 6.
- Convenzione di Montevideo (1933), art. 1.

Destinatari

- Stati e organizzazioni internazionali.
- Organi della CIAP.

Obblighi

- Riconoscere la personalità funzionale della Corte.
- Consentire l'esercizio delle capacità necessarie.

Procedure

- Accordi di sede.
- Accordi di cooperazione.
- Contratti e atti amministrativi.

Sanzioni

- Nessuna diretta; eventuali conseguenze per mancato riconoscimento.

Rinvii

- Art. 73 (Immunità istituzionale).
- Art. 105–114 (Accordo sulla Sede).

Note interpretative

1. La personalità giuridica **non implica** soggettività statale.
 2. La capacità di agire è **limitata** alle funzioni istituzionali.
 3. Il riconoscimento da parte di terzi è **dichiarativo**, non costitutivo, ma rilevante per l'operatività.
-

ARTICOLO 3 – Finalità

Testo normativo

La Corte persegue le seguenti finalità:

- a) tutela dell'autodeterminazione dei Popoli;
- b) tutela dei diritti umani fondamentali;
- c) tutela dei Popoli indigeni e delle comunità storiche;
- d) tutela delle generazioni future;
- e) protezione del patrimonio culturale e linguistico;
- f) protezione dell'ambiente;
- g) promozione della pace;
- h) prevenzione delle controversie;
- i) cooperazione giudiziaria internazionale;
- l) sviluppo progressivo del diritto internazionale nei limiti consentiti dalle fonti applicabili.

Ratio

L'articolo elenca le **finalità istituzionali**, che orientano l'interpretazione delle competenze e delle procedure. Non crea obblighi autonomi, ma vincola l'attività della Corte.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, artt. 1, 2, 55.
- UDHR, Preambolo.
- ICCPR e ICESCR, artt. 1.
- Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007).
- Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale (1972, 2003, 2005).

Destinatari

- Organi della CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Conformare l'interpretazione alle finalità.
- Non perseguire scopi estranei.

Procedure

- Motivazione delle sentenze.

- Pareri consultivi.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Artt. 41–48 (Competenza).
- Artt. 81–92 (Protocollo Popoli e Generazioni Future).
- Artt. 93–104 (Cooperazione).

Note interpretative

1. La lettera l) **limita** lo sviluppo progressivo alle fonti applicabili.
 2. La pace è fine, non mezzo: la Corte non ha competenze militari.
 3. La tutela delle generazioni future è **trasversale**.
-

ARTICOLO 4 – Indipendenza

Testo normativo

1. La Corte esercita le proprie funzioni in **piena indipendenza**.
2. Nessun governo, organizzazione, impresa, partito, gruppo economico o altro soggetto può impartire istruzioni ai giudici nell'esercizio della funzione giudiziaria.
3. L'**indipendenza finanziaria** è garantita attraverso un bilancio autonomo e trasparente.

Ratio

L'indipendenza è condizione di legittimità della funzione giudiziaria. L'articolo la declina in senso **istituzionale, individuale e finanziario**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, artt. 2, 8, 16–18.
- Statuto di Roma, artt. 40, 42.
- Principi ONU sull'indipendenza della magistratura (1985).
- CEDU, art. 6.
- CDFUE, art. 47.

Destinatari

- Stati e Popoli aderenti.
- Organi della CIAP.
- Terzi.

Obblighi

- Non interferire.
- Garantire risorse adeguate.
- Rispettare le decisioni.

Procedure

- Bilancio autonomo.
- Audit indipendente.
- Codice etico.

Sanzioni

- Procedimento disciplinare.
- Nullità di atti adottati sotto pressione.

Rinvii

- Art. 95–98 (Bilancio).
- Art. 115–126 (Codice etico).

Note interpretative

1. L'indipendenza finanziaria **non significa** autofinanziamento illecito.
2. Il divieto di istruzioni riguarda **anche** pressioni informali.
3. La trasparenza del bilancio è garanzia di indipendenza.

ARTICOLO 5 – Imparzialità

Testo normativo

1. I giudici, il Procuratore e tutti i funzionari esercitano le proprie funzioni con **imparzialità**.
2. Nessun componente della Corte può partecipare a un procedimento nel quale sussista un **conflitto di interessi**.

Ratio

L'imparzialità è il versante **soggettivo** dell'indipendenza: assenza di pregiudizi, interessi personali o legami impropri.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 17.
- Statuto di Roma, artt. 41, 42.
- CEDU, art. 6.
- Regole di Bangalore sulla condotta giudiziaria.

Destinatari

- Giudici, Procuratore, funzionari.

Obblighi

- Dichiarare conflitti.
- Astenersi.
- Ricusazione.

Procedure

- Dichiarazione di interessi.
- Procedura di ricusazione.
- Decisione della Corte.

Sanzioni

- Ricusazione.
- Disciplina.

Rinvii

- Art. 28 (Ricusazione).
- Art. 117 (Conflitto di interessi).

Note interpretative

1. L'imparzialità va valutata **anche in apparenza**.
2. Il conflitto può essere **anche potenziale**.
3. La mancata dichiarazione è violazione autonoma.

ARTICOLO 6 – Soluzione pacifica delle controversie

Testo normativo

La Corte opera **esclusivamente** attraverso strumenti giudiziari, diplomatici, arbitrali, conciliativi e di mediazione conformi al diritto internazionale.

Ratio

L'articolo ribadisce la **natura pacifica** della giurisdizione CIAP, in coerenza con l'art. 33 della Carta ONU.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 33.
- Convenzione dell'Aia (1899, 1907).
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), art. 52.

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Non usare la forza.
- Esperire mezzi pacifici.

Procedure

- Mediazione.
- Conciliazione.
- Arbitrato.
- Giudizio.

Sanzioni

- Inammissibilità di domande basate su uso della forza.

Rinvii

- Art. 7 (Divieto uso della forza).
- Art. 61–65 (Cautele).

Note interpretative

1. La Corte **non** è un tribunale penale internazionale.
2. La mediazione è **facoltativa** e non sostituisce il giudizio.
3. Il divieto di forza è **assoluto**, salvo legittima difesa ex art. 51 Carta ONU.

ARTICOLO 7 – Divieto dell'uso della forza

Testo normativo

Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata come autorizzazione all'**uso della forza**.

Ratio

Clausola di salvaguardia: il Trattato non può essere invocato per giustificare interventi armati.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 2(4), 51.
- Risoluzione ONU 2625 (XXV).
- Statuto di Roma, art. 8.

Destinatari

- Tutti.

Obblighi

- Astensione dall'uso della forza.

Procedure

- Nessuna.

Sanzioni

- Responsabilità internazionale.

Rinvii

- Art. 6.
- Art. 160.

Note interpretative

1. Il divieto **non preclude** la legittima difesa.
2. La Corte non ha competenza penale individuale.
3. Le misure cautelari **non** sono atti di forza.

ARTICOLO 8 – Autodeterminazione

Testo normativo

1. La Corte riconosce il diritto dei Popoli all'**autodeterminazione** secondo il diritto internazionale applicabile.
2. L'autodeterminazione comprende, secondo le circostanze e le norme applicabili, dimensioni **politiche, economiche, sociali, culturali, linguistiche, territoriali, ambientali e digitali**.

Ratio

L'articolo definisce l'oggetto principale della giurisdizione CIAP: l'autodeterminazione, intesa in senso **pluridimensionale**.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, artt. 1(2), 55.
- ICCPR e ICESCR, art. 1 comune.
- Risoluzioni ONU 1514 (XV), 2625 (XXV).
- ICJ: Namibia (1971), Western Sahara (1975), Kosovo (2010), Chagos (2019), Palestina (2024).

Destinatari

- Popoli.
- Stati.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare l'autodeterminazione.
- Non ostacolarla.

Procedure

- Ricorso.
- Parere consultivo.
- Misure cautelari.

Sanzioni

- Dichiarazione di violazione.
- Misure di non riconoscimento.

Rinvii

- Art. 9 (Jus cogens).
- Art. 10 (Erga omnes).
- Art. 45 (Competenza materiale).

Note interpretative

1. L'autodeterminazione **non coincide** con secessione automatica.
2. Va letta con il principio di integrità territoriale (Ris. 2625).
3. La dimensione digitale è **innovativa** ma ancorata ai diritti esistenti.

ARTICOLO 9 – Jus cogens

Testo normativo

La Corte applica e interpreta le **norme imperative del diritto internazionale generale** conformemente alle fonti internazionali applicabili.

Ratio

L'articolo riconosce il rango superiore dello *jus cogens* e la sua **inderogabilità**.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 53, 64.
- Progetto CDI 2001, artt. 40–41.
- ICJ: Barcelona Traction (1970), Nicaragua (1986), Genocidio (2006).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Non adottare norme contrarie.
- Non riconoscere situazioni illegittime.

Procedure

- Accertamento incidentale.
- Motivazione rafforzata.

Sanzioni

- Nullità degli atti contrari.
- Responsabilità internazionale.

Rinvii

- Art. 10.
- Art. 41–48.

Note interpretative

1. Lo *jus cogens* è **rilevabile d'ufficio**.
2. Non è un elenco chiuso.
3. La CIAP **non crea** nuove norme imperative.

ARTICOLO 10 – Obblighi erga omnes

Testo normativo

La Corte considera la **natura degli obblighi *erga omnes*** secondo il diritto internazionale generale e convenzionale applicabile.

Ratio

L'articolo distingue gli obblighi *erga omnes* (dovuti alla comunità internazionale) dagli obblighi bilaterali.

Fonti internazionali di riferimento

- ICJ: Barcelona Traction (1970), East Timor (1995), Chagos (2019).
- Progetto CDI 2001, artt. 40–41, 48.

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Non riconoscere situazioni illegittime.
- Cooperare per porre fine alle violazioni.

Procedure

- Azione collettiva.
- Interventi di terzi.

Sanzioni

- Non riconoscimento.
- Contromisure lecite.

Rinvii

- Art. 9.
- Art. 34–35 (Sistema sanzionatorio).

Note interpretative

1. *Erga omnes* riguarda l'**obbligo**, non la giurisdizione.
2. La CIAP richiede **titolo di giurisdizione** per decidere.
3. La legittimazione ad agire può essere **ampia** in caso di *jus cogens*.

Titolo II – Sede, Emblema e Lingue (Artt. 11–15)

Titolo III – Organi della Corte (Artt. 16–30)

TITOLO II – SEDE, EMBLEMA E LINGUE

ARTICOLO 11 – Sede

Testo normativo

1. La **sede legale** della Corte è stabilita a **Venezia, Palazzo Ducale**.
2. La **sede giudiziaria internazionale e amministrativa principale** è stabilita a **Ginevra**.
3. La Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo quando ciò sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Ratio

L'articolo definisce la **doppia sede** della CIAP: una sede istituzionale e simbolica (Venezia) e una sede operativa e internazionale (Ginevra). La scelta risponde a esigenze di:

- **continuità storica e culturale** (Venezia, Palazzo Ducale);
- **operatività diplomatica e giuridica** (Ginevra, sede di organizzazioni internazionali);
- **flessibilità** (comma 3), per garantire l'accesso alla giustizia.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 22 (sede all'Aia).
- Statuto di Roma, art. 3 (sede all'Aia, possibilità di riunirsi altrove).
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961).
- Accordo di sede tra OMS e Svizzera (1946).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.
- Autorità locali di Venezia e Ginevra.

Obblighi

- Garantire l'accesso alla sede.
- Assicurare le condizioni logistiche e di sicurezza.
- Rispettare l'immunità della Corte.

Procedure

- Accordo sulla Sede Venezia–Ginevra (Parte VI del Pacchetto).
- Comunicazioni ufficiali da entrambe le sedi.
- Trasferimenti temporanei per udienze.

Sanzioni

- Nessuna diretta; eventuali conseguenze per impedimento all'accesso.

Rinvii

- Artt. 105–114 (Accordo sulla Sede).
- Art. 73 (Immunità istituzionale).

Note interpretative

1. La **sede legale** è il luogo di riferimento formale per atti e notifiche.
2. La **sede operativa** è il centro principale delle attività giudiziarie e amministrative.
3. La facoltà di riunirsi altrove **non modifica** la sede legale.

ARTICOLO 12 – Sedi regionali

Testo normativo

La Corte può istituire **sedi regionali** in Africa, Americhe, Asia, Europa, Oceania e Medio Oriente mediante decisione degli organi competenti.

Ratio

L'articolo prevede la **decentrazione** della giustizia CIAP per favorire:

- accesso effettivo;
- prossimità ai Popoli;
- cooperazione regionale;
- efficienza processuale.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 3(3) (possibilità di sedi in altri luoghi).
- CEDU, art. 19 (sede a Strasburgo).
- Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (sede ad Arusha).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.
- Organizzazioni regionali.

Obblighi

- Garantire l'operatività delle sedi.
- Rispettare l'indipendenza della Corte.

Procedure

- Decisione dell'Assemblea o della Corte.
- Accordi di sede regionali.
- Nomina di giudici e personale.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 11.
- Art. 105–114.

Note interpretative

1. Le sedi regionali **non** sono corti autonome.
2. Ogni sede applica il medesimo diritto e le medesime procedure.
3. Le decisioni sono imputabili alla CIAP nel suo complesso.

ARTICOLO 13 – Emblema

Testo normativo

1. L'emblema ufficiale della CIAP rappresenta:
 - a) il globo terrestre;
 - b) una bilancia della giustizia;
 - c) un anello composto da Popoli e continenti;
 - d) un elemento simbolico rappresentativo delle generazioni future.
2. L'emblema è accompagnato dalla denominazione ufficiale della Corte.

Ratio

L'emblema ha funzione **identitaria e comunicativa**. I simboli richiamano:

- universalità (globo);
- giustizia (bilancia);
- unità nella diversità (anello);
- responsabilità intergenerazionale.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 38 (simboli istituzionali).
- Prassi delle organizzazioni internazionali.

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Usare l'emblema solo per fini istituzionali.
- Non appropriarsi indebitamente.

Procedure

- Registrazione dell'emblema.
- Regolamento d'uso.

Sanzioni

- Diffida; eventuali azioni legali.

Rinvii

- Art. 14 (Motto).
- Art. 158 (Emblema – clausola finale).

Note interpretative

1. L'emblema **non** attribuisce status diplomatico.
 2. L'uso è riservato agli organi ufficiali.
 3. Ogni modifica richiede delibera qualificata.
-

ARTICOLO 14 – Motto

Testo normativo

Il motto istituzionale della Corte è:

“JUSTITIA PRO POPULIS, PAX PRO GENERATIONIBUS FUTURIS.”
“Giustizia per i Popoli, pace per le generazioni future.”

Ratio

Il motto sintetizza la **missione** della CIAP: giustizia per i Popoli e pace per le generazioni future.

Fonti internazionali di riferimento

- Preambolo Carta ONU.
- Preambolo UDHR.
- Dichiarazione di Rio (1992).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Rispettare il motto come principio guida.

Procedure

- Uso ufficiale in atti e cerimonie.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 99–100 (Generazioni Future).
- Art. 159 (Motto – clausola finale).

Note interpretative

1. Il motto ha valore **interpretativo**, non normativo autonomo.
2. Richiama la **responsabilità intergenerazionale**.

3. Non sostituisce le norme sostanziali.

ARTICOLO 15 – Lingue ufficiali

Testo normativo

1. Le lingue ufficiali giudiziarie della Corte sono:
 - a) italiano;
 - b) inglese;
 - c) francese;
 - d) spagnolo;
 - e) arabo;
 - f) cinese;
 - g) russo.
2. Il regolamento della Corte può prevedere ulteriori lingue di lavoro.
3. Nessuna parte può essere privata del diritto di comprendere pienamente il procedimento.

Ratio

L'articolo garantisce il **plurilinguismo** e il **diritto di difesa linguistica**. Le lingue scelte riflettono:

- tradizione giuridica europea;
- universalità delle Nazioni Unite;
- accesso effettivo.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 111 (lingue ufficiali).
- Statuto ICJ, art. 39.
- Statuto di Roma, art. 50.
- CEDU, art. 6(3)(e).

Destinatari

- CIAP.
- Parti processuali.
- Personale.

Obblighi

- Garantire traduzione e interpretazione.
- Assicurare comprensione piena.

Procedure

- Regolamento linguistico.
- Servizi di traduzione.

- Nomina di interpreti.

Sanzioni

- Nullità di atti se la parte è stata privata della comprensione.

Rinvii

- Art. 54 (Lingua processuale).
- Art. 136–138 (CDJS – lingue).

Note interpretative

1. Le lingue ufficiali **non** sono tutte lingue di lavoro.
2. Il comma 3 è **garanzia minima**.
3. Le spese di traduzione sono a carico della Corte, salvo diversa disposizione.

TITOLO III – ORGANI DELLA CORTE

ARTICOLO 16 – Organi

Testo normativo

Sono organi della CIAP:

- a) la Grande Camera;
- b) la Presidenza;
- c) il Consiglio dei Giudici;
- d) la Corte d'Appello;
- e) le Camere specializzate;
- f) la Procura;
- g) la Cancelleria;
- h) il Difensore dei Popoli;
- i) il Difensore delle Generazioni Future;
- l) il Centro Internazionale di Mediazione;
- m) il Consiglio Scientifico;
- n) l'Accademia Internazionale della Giustizia dei Popoli.

Ratio

L'articolo elenca l'**architettura istituzionale** della Corte, distinguendo:

- organi giudiziari (Grande Camera, Corte d'Appello, Camere);
- organi di governo (Presidenza, Consiglio);
- organi requirenti (Procura);
- organi di garanzia (Difensori);
- organi amministrativi e scientifici.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, artt. 3–7, 16–18.
- Statuto di Roma, artt. 34–43.
- Regolamento CEDU.

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Rispettare le competenze di ciascun organo.
- Non interferire.

Procedure

- Nomina ed elezione secondo Statuto.
- Regolamenti interni.

Sanzioni

- Nullità di atti adottati da organo incompetente.

Rinvii

- Artt. 17–30.
- Artt. 36–45 (Procura).
- Art. 77–80 (Cancelleria digitale).

Note interpretative

1. L'elenco è **tassativo** per gli organi principali.
2. Possono essere istituiti organi sussidiari.
3. Il Difensore dei Popoli e quello delle Generazioni Future sono **organi di garanzia**.

ARTICOLO 17 – Grande Camera

Testo normativo

1. La Grande Camera costituisce il **massimo organo giudiziario interno** della Corte.
2. Essa assicura l'**uniformità dell'interpretazione** del presente Trattato.
3. La Grande Camera decide sui casi di **particolare rilevanza internazionale**.

Ratio

La Grande Camera è l'equivalente della **Grande Chambre** della CEDU o della **Appeals Chamber** della CPI. Ha funzione di:

- nomofilachia;
- composizione di contrasti;
- decisione di casi complessi.

Fonti internazionali di riferimento

- CEDU, art. 30 (Grande Camera).
- Statuto di Roma, art. 39.
- Regolamento ICJ.

Destinatari

- CIAP.
- Parti processuali.

Obblighi

- Rispettare le decisioni della Grande Camera.
- Motivare eventuali difformità.

Procedure

- Investitura su richiesta o d'ufficio.
- Udienze plenarie.
- Deliberazione a maggioranza qualificata.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 18 (Composizione).
- Art. 35 (Corte d'Appello).
- Art. 73–76 (Sentenze).

Note interpretative

1. La Grande Camera **non** è un terzo grado.
2. Le sue sentenze sono **vincolanti** per tutti gli organi CIAP.
3. Può rivedere proprie precedenti decisioni.

ARTICOLO 18 – Composizione giudiziaria

Testo normativo

1. La Corte è composta da **21 giudici permanenti**.
2. Il numero può essere aumentato mediante **emendamento** del presente Trattato.

3. Nessuna modifica può compromettere l'**indipendenza** e l'**equilibrio geografico** della Corte.

Ratio

L'articolo fissa la **dimensione** della Corte e la **flessibilità** (comma 2). Il comma 3 introduce una **clausola di salvaguardia**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 3 (15 giudici).
- Statuto di Roma, art. 36 (18 giudici).
- CEDU, art. 20 (numero uguale agli Stati).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Garantire indipendenza ed equilibrio.
- Non modificare per fini politici.

Procedure

- Emendamento.
- Elezione dei nuovi giudici.

Sanzioni

- Nullità di modifiche contrastanti con il comma 3.

Rinvii

- Art. 20 (Equilibrio).
- Art. 23 (Elezione).

Note interpretative

1. Il numero **21** è un minimo funzionale.
2. L'aumento richiede **due terzi** dei voti.
3. L'equilibrio geografico è **criterio vincolante**.

ARTICOLO 19 – Requisiti dei giudici

Testo normativo

I candidati devono:

- a) possedere elevata **integrità morale**;
- b) essere **indipendenti**;
- c) possedere comprovata **competenza nel diritto internazionale**;
- d) avere **esperienza giudiziaria, accademica, diplomatica o forense** di livello internazionale;
- e) possedere **esperienza documentata** nella tutela dei diritti fondamentali o del diritto internazionale;
- f) non essere sottoposti a **procedimenti incompatibili** con la funzione giudiziaria;
- g) rispettare il **codice etico** della Corte.

Ratio

L'articolo definisce i **requisiti minimi** per la nomina. La combinazione di competenza tecnica, esperienza e integrità garantisce la qualità della giurisdizione.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 2.
- Statuto di Roma, art. 36(3).
- Principi ONU sull'indipendenza della magistratura (1985).
- Regole di Bangalore.

Destinatari

- Candidati.
- Commissione di selezione.
- Assemblea.

Obblighi

- Possedere e mantenere i requisiti.
- Dichiarare eventuali incompatibilità.

Procedure

- Presentazione candidature.
- Verifica dei requisiti.
- Valutazione comparativa.

Sanzioni

- Esclusione dalla candidatura.
- Revoca in caso di sopravvenuta incompatibilità.

Rinvii

- Art. 21 (Nomina).
- Art. 22 (Commissione).
- Art. 115–126 (Codice etico).

Note interpretative

1. I requisiti sono **cumulativi**.
 2. L'esperienza può essere **anche** non giudiziaria.
 3. Il codice etico è **vincolante** dal momento della candidatura.
-

ARTICOLO 20 – Equilibrio della composizione

Testo normativo

La composizione della Corte deve perseguire:

- a) **equilibrio geografico**;
- b) **equilibrio di genere**;
- c) **pluralità delle tradizioni giuridiche**;
- d) **rappresentanza delle diverse aree culturali**;
- e) **competenza interdisciplinare**.

Ratio

L'articolo garantisce che la Corte sia **rappresentativa** della comunità internazionale e delle diverse sensibilità giuridiche.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 9.
- Statuto di Roma, art. 36(8).
- Risoluzione ONU 40/32 (1985).

Destinatari

- Assemblea.
- Commissione di selezione.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Valutare i criteri.
- Motivare le scelte.

Procedure

- Griglie di valutazione.
- Quote indicative.

Sanzioni

- Nullità dell'elezione se violazione grave.

Rinvii

- Art. 18.
- Art. 23.

Note interpretative

1. L'equilibrio **non** è quota rigida.
 2. La competenza interdisciplinare include **economia, ecologia, digitale**.
 3. La rappresentanza delle aree culturali è **flessibile**.
-

ARTICOLO 21 – Nomina dei candidati

Testo normativo

1. Le candidature possono essere presentate dagli **Stati Parte**, dai **gruppi nazionali qualificati**, dalle **istituzioni accademiche riconosciute** e dagli **organismi dei Popoli** riconosciuti dal presente Trattato.
2. Ogni candidatura deve essere corredata da **curriculum, dichiarazione di indipendenza e dichiarazione patrimoniale**.

Ratio

L'articolo disciplina il **procedimento di candidatura**, ampliando i soggetti proponenti rispetto al modello ICJ.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 4–5.
- Statuto di Roma, art. 36(4).

Destinatari

- Stati.
- Gruppi nazionali.
- Università.
- Organismi dei Popoli.

Obblighi

- Presentare candidature complete.
- Dichiarare indipendenza e patrimonio.

Procedure

- Invio alla Commissione.
- Verifica formale.

Sanzioni

- Esclusione per incompletezza o falsità.

Rinvii

- Art. 22.
- Art. 24.

Note interpretative

1. Gli **organismi dei Popoli** devono essere riconosciuti.
 2. La dichiarazione patrimoniale è **riservata**.
 3. Le candidature sono **pubbliche**.
-

ARTICOLO 22 – Commissione di selezione

Testo normativo

1. È istituita una **Commissione Internazionale di Selezione dei Giudici**.
2. La Commissione valuta:
 - a) competenza;
 - b) indipendenza;
 - c) integrità;
 - d) esperienza;
 - e) equilibrio geografico;
 - f) incompatibilità.

Ratio

La Commissione è un **organo tecnico** che filtra le candidature e garantisce qualità e imparzialità.

Fonti internazionali di riferimento

- Prassi ONU per la selezione dei giudici ICJ.
- Meccanismi di selezione della CPI.

Destinatari

- Commissione.
- Assemblea.
- Candidati.

Obblighi

- Valutare in modo trasparente.
- Motivare le esclusioni.

Procedure

- Audizioni.
- Relazioni.

- Liste.

Sanzioni

- Nessuna diretta; ricorso all'Assemblea.

Rinvii

- Art. 21.
- Art. 23.

Note interpretative

1. La Commissione **non elegge**.
2. Le sue valutazioni sono **pubbliche**.
3. Può essere assistita da esperti.

ARTICOLO 23 – Elezione dei giudici

Testo normativo

1. I giudici sono eletti dall'**Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte** secondo procedure trasparenti.
2. È richiesta una **maggioranza qualificata di due terzi** dei votanti.
3. Le votazioni sono **segrete**.

Ratio

L'articolo disciplina l'**elezione**, bilanciando rappresentanza e competenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 8–10.
- Statuto di Roma, art. 36(6).

Destinatari

- Assemblea.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Votare secondo coscienza.
- Rispettare la segretezza.

Procedure

- Votazioni successive.
- Ballottaggi.

Sanzioni

- Nullità per violazione grave.

Rinvii

- Art. 22.
- Art. 24.

Note interpretative

1. La maggioranza dei **due terzi** è requisito di legittimità.
 2. Il voto è **personale**.
 3. Possono esserci **quote** non vincolanti.
-

ARTICOLO 24 – Durata del mandato

Testo normativo

1. Il mandato dei giudici dura **nove anni**.
2. Il mandato **non è rinnovabile**.
3. La durata non può essere modificata per il solo scopo di incidere sull'indipendenza di un giudice in carica.

Ratio

Il mandato lungo e non rinnovabile garantisce **indipendenza** e **stabilità**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 13 (9 anni, rieleggibili).
- Statuto di Roma, art. 36(9) (9 anni, non rieleggibili).
- CEDU, art. 23 (9 anni, non rinnovabili).

Destinatari

- Giudici.
- Assemblea.

Obblighi

- Rispettare la durata.
- Non modificare per fini politici.

Procedure

- Decorrenza.
- Rinnovo parziale.

Sanzioni

- Nullità di modifiche contrastanti.

Rinvii

- Art. 18.
- Art. 29 (Revoca).

Note interpretative

1. La **non rinnovabilità** è garanzia di indipendenza.
 2. La durata può essere **diversa** per organi specializzati.
 3. Il comma 3 è **clausola anti-abuso**.
-

ARTICOLO 25 – Dichiarazione solenne

Testo normativo

Prima di assumere le funzioni, ogni giudice dichiara pubblicamente:

(Formula da definire nel regolamento)

Ratio

La dichiarazione solenne è un **atto formale** che vincola il giudice ai principi di indipendenza e imparzialità.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 20.
- Statuto di Roma, art. 45.
- Regolamento CEDU, art. 3.

Destinatari

- Giudici.
- Assemblea.

Obblighi

- Pronunciare la dichiarazione.
- Rispettarla.

Procedure

- Cerimonia pubblica.
- Verbalizzazione.

Sanzioni

- Nullità dell'insediamento senza dichiarazione.

Rinvii

- Art. 19.
- Art. 115–126.

Note interpretative

1. La formula è **vincolante**.
2. La dichiarazione è **pubblica**.
3. Può essere **integrata** dal codice etico.

ARTICOLO 26 – Presidente e Vicepresidente

Testo normativo

1. I giudici eleggono tra loro il **Presidente** e il **Vicepresidente**.
2. Il mandato dura **tre anni**.
3. Il mandato può essere **rinnovato una sola volta**.

Ratio

L'articolo disciplina la **leadership** della Corte.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 21.
- Statuto di Roma, art. 38.
- Regolamento CEDU, art. 5.

Destinatari

- Giudici.
- CIAP.

Obblighi

- Esercitare con imparzialità.
- Rappresentare la Corte.

Procedure

- Elezione a maggioranza.
- Turni.

Sanzioni

- Sfiducia costruttiva.

Rinvii

- Art. 17.
- Art. 28.

Note interpretative

1. Il Presidente **non** ha voto decisivo.
 2. Il Vicepresidente supplisce.
 3. La rielezione è **limitata**.
-

ARTICOLO 27 – Incompatibilità

Testo normativo

1. Un giudice non può esercitare **attività politica, governativa o professionale** incompatibile con l'indipendenza giudiziaria.
2. Non può agire come **avvocato, consulente o rappresentante** di una parte davanti alla Corte.

Ratio

L'articolo previene **conflitti di interessi** e garantisce l'immagine di imparzialità.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 16.
- Statuto di Roma, art. 40.
- Regole di Bangalore.

Destinatari

- Giudici.
- Personale.

Obblighi

- Astenersi.
- Dichiarare.

Procedure

- Verifica.
- Ricusazione.

Sanzioni

- Revoca.
- Disciplina.

Rinvii

- Art. 28.
- Art. 29.
- Art. 117.

Note interpretative

1. L'incompatibilità è **oggettiva**.
2. Vale anche per **attività occulte**.
3. La buona fede non esclude la violazione.

ARTICOLO 28 – Ricusazione

Testo normativo

1. Una parte può chiedere la **ricusazione** di un giudice.
2. La decisione è adottata dalla Corte **senza la partecipazione** del giudice interessato.

Ratio

L'articolo garantisce il **diritto a un giudice imparziale**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 17–18.
- Statuto di Roma, art. 41.
- CEDU, art. 6.

Destinatari

- Parti.
- Corte.

Obblighi

- Motivare la richiesta.
- Decidere entro termini.

Procedure

- Istanza.
- Contraddittorio.
- Decisione.

Sanzioni

- Nullità se il giudice ricusato decide.

Rinvii

- Art. 27.
- Art. 29.

Note interpretative

1. La ricusazione **non sospende** il processo.
 2. La decisione è **insindacabile**.
 3. Può essere **d'ufficio**.
-

ARTICOLO 29 – Revoca

Testo normativo

1. Un giudice può essere rimosso **esclusivamente per grave violazione** dei propri obblighi.
2. La rimozione richiede una decisione dei giudici con **maggioranza qualificata di due terzi**.
3. È garantito il **diritto di difesa**.

Ratio

L'articolo disciplina il **procedimento di rimozione**, bilanciando garanzie e responsabilità.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 18.
- Statuto di Roma, art. 46.
- Regolamento CEDU.

Destinatari

- Giudici.
- Assemblea.

Obblighi

- Rispettare il contraddittorio.
- Motivare.

Procedure

- Istruttoria.
- Udienda.
- Delibera.

Sanzioni

- Rimozione.
- Decadenza.

Rinvii

- Art. 27.
- Art. 28.

Note interpretative

1. La revoca è **eccezionale**.
 2. La maggioranza dei **due terzi** è elevata.
 3. Il diritto di difesa è **inviolabile**.
-

ARTICOLO 30 – Immunità dei giudici

Testo normativo

1. I giudici godono delle **immunità funzionali** necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni.
2. Le immunità possono essere disciplinate mediante un **Accordo sulla Sede**.

Ratio

L'immunità protegge i giudici da pressioni e molestie.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 19.
- Statuto di Roma, art. 48.
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961).

Destinatari

- Giudici.
- Stati.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare l'immunità.
- Non abusarne.

Procedure

- Accordo sulla Sede.
- Rinuncia.

Sanzioni

- Responsabilità internazionale.

Rinvii

- Art. 73–76.
- Art. 114.

Note interpretative

1. L'immunità è **funzionale**, non personale.
2. Può essere **rinunciata**.
3. Non copre atti **estranei** alle funzioni.

Titolo IV – Corte d'Appello (Artt. 31–35)

Titolo V – Procura Internazionale dei Popoli (Artt. 36–40)

Titolo VI – Competenza (Artt. 41–48)

TITOLO IV – CORTE D'APPELLO

ARTICOLO 31 – Istituzione della Corte d'Appello

Testo normativo

1. È istituita una **Corte d'Appello Interna** della CIAP.
2. Essa garantisce il **doppio grado di giudizio** nei casi previsti dal presente Trattato.

Ratio

L'articolo istituisce il **secondo grado di giurisdizione** all'interno della CIAP, in coerenza con il diritto a un ricorso effettivo e con le garanzie del giusto processo.

Il doppio grado non è un obbligo assoluto del diritto internazionale, ma è **scelta istituzionale** della CIAP per rafforzare la qualità e la legittimità delle decisioni.

Fonti internazionali di riferimento

- CEDU, art. 6 e Protocollo n. 7, art. 2 (diritto a un doppio grado in materia penale).
- CDFUE, art. 47 (ricorso effettivo).
- ICCPR, art. 14(5).
- Statuto di Roma, art. 81 (Appeals Chamber).
- Regolamento CEDU, art. 43 (Grande Camera).

Destinatari

- CIAP.
- Parti processuali.

- Giudici d'Appello.

Obblighi

- Garantire il doppio grado nei casi previsti.
- Non sostituire il giudizio di merito con un nuovo processo integrale.

Procedure

- Istituzione della Corte d'Appello.
- Regolamento interno.
- Nomina dei giudici.

Sanzioni

- Nullità se il diritto al doppio grado è negato nei casi previsti.

Rinvii

- Art. 32 (Composizione).
- Art. 33 (Competenza).
- Art. 35 (Decisione).
- Art. 71 (Revisione).

Note interpretative

1. Il doppio grado **non è generale**, ma limitato ai casi previsti.
2. La Corte d'Appello **non riforma liberamente** il merito.
3. Il diritto al doppio grado **non è assoluto** in materia internazionale.

ARTICOLO 32 – Composizione

Testo normativo

1. La Corte d'Appello è composta da **nove giudici**.
2. I giudici d'Appello devono possedere **requisiti pari o superiori** a quelli previsti per i giudici di primo grado.

Ratio

L'articolo fissa la **dimensione** e la **qualità** della Corte d'Appello. Il numero ridotto garantisce efficienza e coerenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 39 (Appeals Chamber: 5 giudici).
- Regolamento CEDU, art. 24.
- Statuto ICJ (non prevede appello).

Destinatari

- Giudici d'Appello.
- Assemblea.

Obblighi

- Possedere e mantenere requisiti.
- Non partecipare al giudizio di primo grado.

Procedure

- Elezione.
- Nomina del Presidente della sezione.

Sanzioni

- Nullità per violazione dei requisiti.

Rinvii

- Art. 19 (Requisiti).
- Art. 23 (Elezione).

Note interpretative

1. I giudici d'Appello **non** possono aver deciso il caso in primo grado.
2. I requisiti sono **cumulativi**.
3. Il numero può essere aumentato con emendamento.

ARTICOLO 33 – Competenza

Testo normativo

La Corte d'Appello giudica:

- a) **errori di diritto;**
- b) **violazioni del contraddittorio;**
- c) **gravi errori nella valutazione delle prove;**
- d) **violazioni procedurali sostanziali;**
- e) **questioni di competenza.**

Ratio

L'articolo delimita i **motivi di appello**, distinguendo:

- questioni di diritto (a);
- garanzie processuali (b, d);
- valutazione delle prove (c);
- competenza (e).

L'appello **non è un riesame totale** del merito.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 81.
- CEDU, art. 6 e Prot. 7.
- Regolamento CEDU, artt. 43–52.

Destinatari

- Parti.
- Corte d'Appello.

Obblighi

- Motivare i motivi di appello.
- Rispettare i termini.

Procedure

- Atto d'appello.
- Contraddittorio.
- Decisione.

Sanzioni

- Inammissibilità per motivi non previsti.

Rinvii

- Art. 34 (Limiti).
- Art. 35 (Decisione).
- Art. 71 (Revisione).

Note interpretative

1. Gli errori di diritto sono **motivo principale**.
2. La valutazione delle prove è **sindacabile** solo se gravemente errata.
3. Le questioni di competenza sono **rilevabili d'ufficio**.

ARTICOLO 34 – Limiti dell'appello

Testo normativo

L'appello **non costituisce un nuovo procedimento integrale** salvo quando la Corte ritenga necessario riesaminare elementi decisivi.

Ratio

L'articolo impedisce che l'appello diventi un **secondo processo** con piena riedizione del merito, salvo eccezioni motivate.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 83.
- Regolamento CEDU, art. 43.
- Prassi ICJ.

Destinatari

- Corte d'Appello.
- Parti.

Obblighi

- Motivare il riesame.
- Limitare la riedizione.

Procedure

- Delibera sulla necessità di riesame.
- Eventuale nuova istruttoria.

Sanzioni

- Nullità se si eccede la competenza.

Rinvii

- Art. 33.
- Art. 35.

Note interpretative

1. Il riesame integrale è **eccezionale**.
2. Gli elementi decisivi devono essere **specificati**.
3. La Corte d'Appello **non** può decidere su domande nuove.

ARTICOLO 35 – Decisione d'Appello

Testo normativo

La decisione della Corte d'Appello è **definitiva all'interno della CIAP**, salvo **revisione straordinaria** nei casi previsti dal regolamento.

Ratio

L'articolo stabilisce il **carattere definitivo** della decisione d'Appello, con l'unica eccezione della revisione straordinaria.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 84 (revisione).
- Statuto ICJ, art. 61 (revisione).
- Regolamento CEDU, art. 80.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Eseguire la decisione.
- Non riaprire il caso se non nei limiti.

Procedure

- Pubblicazione.
- Esecuzione.
- Revisione straordinaria.

Sanzioni

- Inammissibilità di ricorsi ulteriori.

Rinvii

- Art. 71 (Revisione).
- Art. 72 (Errore giudiziario).
- Art. 77 (Esecuzione).

Note interpretative

1. La definitività **non esclude** la revisione.
2. La revisione è **eccezionale**.
3. La decisione d'Appello è **vincolante** per tutti gli organi CIAP.

TITOLO V – PROCURA INTERNAZIONALE DEI POPOLI

ARTICOLO 36 – Istituzione della Procura

Testo normativo

1. È istituita la **Procura Internazionale della CIAP**.
2. La Procura opera in **piena indipendenza**.
3. Le sue funzioni sono **esclusivamente** quelle attribuite dal presente Trattato.

Ratio

L'articolo istituisce l'organo requirente, distinto dalla Corte e indipendente. La Procura **non è un organo di giustizia**, ma di **iniziativa e indagine**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, artt. 42–43 (Office of the Prosecutor).
- Statuto ICJ (non prevede Procura).
- CEDU (non prevede Procura).

Destinatari

- Procura.
- CIAP.
- Stati e Popoli aderenti.

Obblighi

- Agire con indipendenza.
- Non ricevere istruzioni.
- Rispettare le garanzie.

Procedure

- Istituzione.
- Nomina.
- Regolamento interno.

Sanzioni

- Nullità di atti adottati sotto istruzioni improprie.

Rinvii

- Art. 37 (Procuratore).
- Art. 38 (Vice).
- Art. 39 (Indagini).
- Art. 40 (Garanzie).

Note interpretative

1. La Procura **non giudica**.
2. La sua indipendenza è **funzionale**.
3. Le sue funzioni sono **tassative**.

ARTICOLO 37 – Procuratore Generale

Testo normativo

1. Il Procuratore Generale è eletto dall'**Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte**.
2. Il mandato dura **nove anni** e **non è rinnovabile**.
3. Il Procuratore **non può ricevere istruzioni** da governi o soggetti privati.

Ratio

L'articolo disciplina la **leadership** della Procura, con mandato lungo e non rinnovabile per garantire indipendenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 42.
- Prassi ONU.

Destinatari

- Procuratore.
- Assemblea.

Obblighi

- Agire con indipendenza.
- Non ricevere istruzioni.

Procedure

- Elezione a maggioranza qualificata.
- Giuramento.

Sanzioni

- Revoca per gravi violazioni.

Rinvii

- Art. 23.
- Art. 29.

Note interpretative

1. La **non rinnovabilità** è garanzia di indipendenza.
2. Il Procuratore **non** è un rappresentante degli Stati.
3. Può essere assistito da Vice.

ARTICOLO 38 – Vice Procuratori

Testo normativo

Il Procuratore può essere assistito da **Vice Procuratori** con competenze:

- a) diritti dei Popoli;
- b) ambiente;
- c) generazioni future;
- d) patrimonio culturale;
- e) tecnologia e diritti digitali.

Ratio

L'articolo prevede **specializzazioni** interne alla Procura, in coerenza con le finalità della CIAP.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 42(4).
- Prassi delle procure internazionali.

Destinatari

- Procura.
- Assemblea.

Obblighi

- Competenza specifica.
- Indipendenza.

Procedure

- Nomina dal Procuratore.
- Approvazione dell'Assemblea.

Sanzioni

- Revoca.

Rinvii

- Art. 37.
- Art. 81–92 (Protocollo Popoli e Generazioni Future).

Note interpretative

1. I Vice sono **funzionari** della Procura.
2. Non sostituiscono il Procuratore.
3. Le competenze sono **specialistiche**.

ARTICOLO 39 – Indagini

Testo normativo

La Procura può condurre **indagini** esclusivamente nei casi rientranti nella **competenza attribuita alla Corte**.

Ratio

L'articolo delimita il **potere di indagine** alla competenza della Corte, evitando iniziative ultra vires.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 53–54.
- Prassi delle procure internazionali.

Destinatari

- Procura.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Rispettare la competenza.
- Cooperare.

Procedure

- Apertura indagine.
- Raccolta prove.
- Archiviazione.

Sanzioni

- Nullità degli atti fuori competenza.

Rinvii

- Art. 41–48 (Competenza).
- Art. 51–57 (Procedura).

Note interpretative

1. L'indagine **non è automatica**.
2. La Procura può **archiviare**.
3. Le indagini devono rispettare i diritti.

ARTICOLO 40 – Garanzie dell'indagato

Testo normativo

Ogni indagine deve rispettare:

- a) **presunzione di innocenza**;
- b) **diritto alla difesa**;
- c) **legalità**;
- d) **proporzionalità**;
- e) **contraddittorio**;
- f) **diritto a un processo equo**.

Ratio

L'articolo garantisce i **diritti fondamentali** nella fase investigativa.

Fonti internazionali di riferimento

- ICCPR, art. 14.
- CEDU, art. 6.
- CDFUE, artt. 47–48.
- Statuto di Roma, artt. 55, 66–67.

Destinatari

- Procura.
- Indagati.
- Difensori.

Obblighi

- Rispettare le garanzie.
- Informare l'indagato.
- Consentire la difesa.

Procedure

- Informativa.
- Assistenza legale.
- Termini.

Sanzioni

- Inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione.

Rinvii

- Art. 59 (Prove illecite).
- Art. 64 (Prova illecita).
- Art. 52 (Contraddittorio).

Note interpretative

1. Le garanzie sono **inderogabili**.
2. La presunzione di innocenza è **piena**.
3. Il diritto di difesa è **effettivo**, non formale.

TITOLO VI – COMPETENZA

ARTICOLO 41 – Competenza contenziosa

Testo normativo

La Corte esercita **competenza contenziosa** nei casi sottoposti ad essa sulla base di un **titolo giuridico valido**.

Ratio

L'articolo fissa il **principio fondamentale**: senza titolo, non c'è giurisdizione.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 36.
- Statuto di Roma, art. 12.
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 11 ss.

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Verificare il titolo.
- Non procedere in assenza.

Procedure

- Verifica preliminare.
- Decisione sulla competenza.

Sanzioni

- Inammissibilità.

Rinvii

- Art. 42.
- Art. 46.

Note interpretative

1. Il titolo può essere **convenzionale, pattizio o unilaterale**.
2. La competenza è **eccezionale** rispetto alla sovranità.
3. Il titolo deve essere **valido e attuale**.

ARTICOLO 42 – Titoli di giurisdizione

Testo normativo

La giurisdizione può derivare da:

- a) **presente Trattato**;
- b) **accordo speciale**;
- c) **trattato internazionale**;
- d) **clausola compromissoria**;
- e) **dichiarazione di accettazione**;
- f) **altro titolo riconosciuto** dal diritto internazionale applicabile.

Ratio

L'articolo elenca i **titoli di giurisdizione**, ampliando le possibilità di accesso alla Corte.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 36(1)–(3).
- Statuto di Roma, art. 12.
- Convenzione di Vienna, artt. 11–17.

Destinatari

- Stati.
- Popoli.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare il titolo.
- Non revocare arbitrariamente.

Procedure

- Deposito del titolo.
- Notifica.
- Accettazione.

Sanzioni

- Nullità se il titolo è viziato.

Rinvii

- Art. 41.
- Art. 43–45.
- Allegato IV (Clausola compromissoria).

- Allegato V (Accordo speciale).

Note interpretative

1. Il titolo può essere **anteriore o successivo** alla controversia.
2. La dichiarazione di accettazione è **unilaterale** ma vincolante.
3. Il titolo può essere **limitato razione materiae**.

ARTICOLO 43 – Stati Parte

Testo normativo

Gli Stati che ratificano il presente Trattato accettano la **giurisdizione della Corte** secondo le condizioni stabilite dal Trattato e dalle **dichiarazioni o riserve ammesse**.

Ratio

L'articolo disciplina l'adesione degli Stati e le **condizioni di accettazione**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 36.
- Convenzione di Vienna, artt. 19–23 (riserve).

Destinatari

- Stati.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare la giurisdizione.
- Rispettare le riserve.

Procedure

- Ratifica.
- Deposito.
- Dichiarazioni.

Sanzioni

- Nullità delle riserve contrarie all'oggetto.

Rinvii

- Art. 30 (Adesione).
- Art. 31 (Recesso).
- Art. 92 (Entrata in vigore).

Note interpretative

1. Le riserve sono **ammesse** se compatibili.
2. Le dichiarazioni possono **limitare** la giurisdizione.
3. Le riserve possono essere **ritirate**.

ARTICOLO 44 – Popoli Parte

Testo normativo

1. Il presente Trattato istituisce un **sistema specifico di partecipazione dei Popoli**.
2. L'accesso diretto di un Popolo alla giurisdizione contenziosa opera secondo il **titolo giuridico** previsto dal Trattato, dagli strumenti di adesione e dalle norme applicabili.

Ratio

L'articolo introduce una **novità**: la partecipazione dei Popoli, non solo degli Stati, ma **con titolo**.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, artt. 1(2), 55, 73.
- ICCPR e ICESCR, art. 1.
- Risoluzione ONU 2625 (XXV).
- Prassi ICJ su *erga omnes*.

Destinatari

- Popoli.
- CIAP.

Obblighi

- Dimostrare titolo rappresentativo.
- Rispettare le procedure.

Procedure

- Adesione.
- Accreditamento.
- Verifica della rappresentanza.

Sanzioni

- Inammissibilità in assenza di titolo.

Rinvii

- Art. 81–92 (Protocollo Popoli).

- Art. 90 (Adesione dei Popoli).

Note interpretative

1. Il **Popolo** non è automaticamente parte.
2. La rappresentanza deve essere **verificabile**.
3. L'accesso è **graduale** e **condizionato**.

ARTICOLO 45 – Competenza materiale

Testo normativo

La Corte può conoscere, nei limiti della propria giurisdizione:

- a) **autodeterminazione**;
- b) **diritti dei Popoli**;
- c) **minoranze**;
- d) **Popoli indigeni**;
- e) **patrimonio culturale**;
- f) **patrimonio linguistico**;
- g) **ambiente**;
- h) **generazioni future**;
- i) **diritti economici e sociali**;
- l) **diritti digitali**;
- m) **sovranità tecnologica**;
- n) **controversie intergenerazionali**.

Ratio

L'articolo elenca le **materie** di competenza, in coerenza con le finalità.

Fonti internazionali di riferimento

- ICCPR e ICESCR.
- Convenzione UNESCO 1972, 2003, 2005.
- Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007).
- Accordo di Parigi (2015).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Rispettare la competenza.
- Non invocare materie estranee.

Procedure

- Qualificazione della controversia.
- Decisione sulla competenza.

Sanzioni

- Inammissibilità.

Rinvii

- Art. 3 (Finalità).
- Art. 8 (Autodeterminazione).
- Art. 81–92.

Note interpretative

1. L'elenco è **tassativo**.
2. Le materie possono essere **connesse**.
3. La competenza è **limitata** dal titolo.

ARTICOLO 46 – Competenza consultiva

Testo normativo

La Corte può emettere **pareri consultivi** nei casi previsti dal presente Trattato o da **accordi successivi**.

Ratio

L'articolo disciplina la funzione **consultiva**, distinta da quella contenziosa.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 65.
- Statuto di Roma (non prevede pareri).
- Prassi CEDU (pareri consultivi).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.
- Organizzazioni internazionali.

Obblighi

- Motivare la richiesta.
- Rispettare la competenza.

Procedure

- Richiesta.

- Istruttoria.
- Parere.

Sanzioni

- Nessuna diretta.

Rinvii

- Art. 49 (Opinioni consultive).
- Art. 81–92.

Note interpretative

1. Il parere **non è vincolante**, salvo previsione.
2. Può essere richiesto da **soggetti qualificati**.
3. Non può riguardare **casi pendenti**.

ARTICOLO 47 – Competenza cautelare

Testo normativo

La Corte può adottare **misure provvisorie** quando esista un **rischio concreto di danno grave o irreparabile**.

Ratio

L'articolo disciplina il **potere cautelare**, essenziale per l'effettività della giustizia.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 41.
- Statuto di Roma, art. 81.
- Regolamento CEDU, art. 39.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Rispettare le misure.
- Non aggravare la controversia.

Procedure

- Istanza.
- Contraddittorio.
- Decisione.

Sanzioni

- Responsabilità per inosservanza.

Rinvii

- Art. 61–65 (Procedura cautelare).
- Art. 67–72 (Cautele).

Note interpretative

1. Le misure sono **provvisorie**.
2. Non pregiudicano il merito.
3. Sono **vincolanti** per le parti.

ARTICOLO 48 – Competenza sulle generazioni future

Testo normativo

La Corte può esaminare gli **effetti intergenerazionali** di una controversia quando tali effetti rientrino nella materia sottoposta alla sua giurisdizione.

Ratio

L'articolo introduce la **dimensione intergenerazionale** come criterio di competenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Dichiarazione di Rio (1992), Principio 3.
- Accordo di Parigi (2015), art. 2.
- Prassi delle corti costituzionali (es. Germania, Colombia).
- ICJ, parere sul clima (in corso).

Destinatari

- CIAP.
- Stati e Popoli.

Obblighi

- Considerare gli effetti a lungo termine.
- Motivare.

Procedure

- Valutazione d'impatto.
- Audizioni.
- Pareri scientifici.

Sanzioni

- Dichiarazione di violazione.
- Obblighi di non regressione.

Rinvii

- Art. 87–92 (Generazioni Future).
- Art. 99–100 (Difensore).
- Protocollo Popoli e Generazioni Future.

Note interpretative

1. Gli effetti devono essere **concreti**, non ipotetici.
2. La competenza resta **limitata** dal titolo.
3. Il principio di **non regressione** è criterio interpretativo.

Titolo VII – Procedura (Artt. 49–54)

Titolo VIII – Prove (Artt. 55–60)

Titolo IX – Procedura cautelare 24/48/72 ore (Artt. 61–65)

Titolo X – Sentenze (Artt. 66–70)

TITOLO VII – PROCEDURA

ARTICOLO 49 – Introduzione del procedimento

Testo normativo

Il procedimento è introdotto mediante:

- a) **ricorso**;
- b) **compromesso**;
- c) **domanda congiunta**;
- d) **procedimento consultivo**;
- e) **altra modalità** prevista dal titolo di giurisdizione.

Ratio

L'articolo elenca le **modalità di introduzione** del procedimento, distinguendo tra:

- **ricorso unilaterale** (a);
- **accordo delle parti** (b, c);
- **parere consultivo** (d);
- **clausola residuale** (e).

La scelta della modalità dipende dal **titolo di giurisdizione** e dalla natura della controversia.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, artt. 36, 40, 65.
- Statuto di Roma, artt. 13–15.
- Regolamento CEDU, artt. 32–34.
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 11–17.

Destinatari

- Stati e Popoli aderenti.
- CIAP.
- Soggetti legittimati.

Obblighi

- Indicare il titolo di giurisdizione.
- Rispettare i requisiti formali.
- Non introdurre procedimenti pretestuosi.

Procedure

- Deposito dell'atto introduttivo.
- Registrazione.
- Notifica alle controparti.

Sanzioni

- Inammissibilità per difetto di titolo.
- Irricevibilità per vizi formali.

Rinvii

- Art. 41 (Competenza contenziosa).
- Art. 42 (Titoli di giurisdizione).
- Art. 50 (Registrazione).
- Art. 51 (Verifica preliminare).

Note interpretative

1. Il **ricorso** è l'atto tipico del procedimento contenzioso.
2. Il **compromesso** è l'accordo per sottoporre una controversia già insorta.
3. La **domanda congiunta** è utilizzata per questioni comuni.
4. Il **procedimento consultivo** non è contenzioso.
5. La lettera e) consente **modalità atipiche** purché previste dal titolo.

ARTICOLO 50 – Registrazione digitale

Testo normativo

Ogni procedimento riceve un **numero identificativo unico** e viene registrato nel **sistema digitale della Cancelleria**.

Ratio

L'articolo introduce la **registrazione digitale obbligatoria**, a garanzia di:

- tracciabilità;
- trasparenza;
- autenticità;
- continuità documentale.

La registrazione è condizione di **procedibilità**.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento ICJ, art. 26.
- Regolamento CEDU, art. 36.
- Prassi della CPI (Court Records).
- Regolamento e-Evidence (UE).

Destinatari

- Cancelleria.
- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Registrare ogni atto.
- Assegnare numero univoco.
- Conservare copia digitale.

Procedure

- Deposito telematico.
- Assegnazione numero.
- Notifica.

Sanzioni

- Nullità dell'atto non registrato.

Rinvii

- Art. 77–80 (CDJS).
- Art. 127–144 (Carta digitale).
- Art. 129 (Registro digitale).

Note interpretative

1. La registrazione **non convalida** il contenuto.
 2. Il numero identificativo è **univoco e permanente**.
 3. La registrazione è **pubblica**, salvo eccezioni.
-

ARTICOLO 51 – Verifica preliminare

Testo normativo

La Cancelleria verifica:

- a) **identità delle parti**;
- b) **completezza formale**;
- c) **titolo di giurisdizione**;
- d) **documentazione essenziale**.

Ratio

L'articolo disciplina il **controllo formale** preliminare, che **non** entra nel merito ma assicura la regolarità del procedimento.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento ICJ, art. 38.
- Regolamento CEDU, art. 47.
- Regolamento CPI, art. 44.

Destinatari

- Cancelleria.
- Parti.

Obblighi

- Verificare i requisiti.
- Comunicare eventuali irregolarità.
- Fissare termini per integrazioni.

Procedure

- Esame formale.
- Richiesta di integrazioni.
- Trasmissione alla Corte.

Sanzioni

- Irricevibilità.
- Sospensione del procedimento.

Rinvii

- Art. 50.
- Art. 52.
- Art. 57 (Contraddittorio).

Note interpretative

1. La verifica è **formale**, non di merito.
2. La Cancelleria **non decide** sulla competenza.
3. Le integrazioni sono **a carico** della parte.

ARTICOLO 52 – Contraddittorio

Testo normativo

Nessuna decisione definitiva può essere adottata senza che le parti abbiano avuto una **possibilità effettiva** di presentare le proprie osservazioni.

Ratio

L'articolo sancisce il **principio del contraddittorio**, cardine del giusto processo.

Fonti internazionali di riferimento

- ICCPR, art. 14.
- CEDU, art. 6.
- CDFUE, art. 47.
- Statuto ICJ, art. 53.
- Statuto di Roma, art. 67.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.
- Difensori.

Obblighi

- Notificare gli atti.
- Concedere termini adeguati.
- Consentire la replica.

Procedure

- Notifica.
- Memorie.
- Udienze.
- Repliche.

Sanzioni

- Nullità della decisione adottata in violazione.

Rinvii

- Art. 53 (Rappresentanza).
- Art. 55–57 (Prove).
- Art. 73–76 (Sentenze).

Note interpretative

1. Il contraddittorio è **inderogabile**.
2. Deve essere **effettivo**, non formale.
3. Può essere **differito** solo per esigenze cautelari.

ARTICOLO 53 – Rappresentanza

Testo normativo

Le parti possono essere rappresentate da **avvocati, agenti, consulenti ed esperti qualificati**.

Ratio

L'articolo garantisce la **libertà di scelta** del difensore e la **qualità tecnica** della rappresentanza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 42.
- Statuto di Roma, art. 67.
- CEDU, art. 6(3)(c).
- Regolamento CEDU, art. 36.

Destinatari

- Parti.
- Difensori.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare il codice deontologico.
- Depositare procura o mandato.
- Non abusare del processo.

Procedure

- Nomina.
- Deposito del mandato.

- Accreditamento.

Sanzioni

- Esclusione per condotta impropria.

Rinvii

- Art. 40 (Garanzie).
- Art. 115–126 (Codice etico).

Note interpretative

1. La rappresentanza **non è obbligatoria**.
 2. Gli agenti sono **rappresentanti ufficiali** dello Stato.
 3. I consulenti possono essere **esperti non giuristi**.
-

ARTICOLO 54 – Lingua processuale

Testo normativo

La lingua processuale viene determinata dal **regolamento** e dalle **esigenze delle parti**, garantendo **traduzione e interpretazione adeguate**.

Ratio

L'articolo disciplina l'**uso delle lingue** nel processo, bilanciando efficienza e garanzie.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 39.
- Statuto di Roma, art. 50.
- CEDU, art. 6(3)(e).
- Carta dei diritti fondamentali UE, art. 47.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.
- Interpreti.

Obblighi

- Garantire traduzione.
- Assicurare comprensione.
- Nominare interpreti qualificati.

Procedure

- Scelta della lingua.

- Nomina interpreti.
- Verbalizzazione.

Sanzioni

- Nullità se la parte è stata privata della comprensione.

Rinvii

- Art. 15 (Lingue ufficiali).
- Art. 136–138 (CDJS).

Note interpretative

1. La lingua processuale può essere **concordata**.
2. La traduzione è **a carico** della Corte.
3. L'interprete ha obbligo di **riservatezza**.

TITOLO VIII – PROVE

ARTICOLO 55 – Principi della prova

Testo normativo

Sono ammesse le prove:

- a) **documentali**;
- b) **testimoniali**;
- c) **peritali**;
- d) **digitali**;
- e) **scientifiche**;
- f) **audiovisive**;
- g) **satellitari**;
- h) **forensi**;
- i) **provenienti da registri pubblici**.

Ratio

L'articolo elenca le **categorie probatorie** ammesse, con apertura alle **nuove tecnologie**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 48.
- Regolamento ICJ, artt. 57–64.
- Statuto di Roma, art. 69.
- Regolamento CPI, artt. 63–75.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.
- Esperti.

Obblighi

- Depositare prove pertinenti.
- Rispettare i termini.
- Non occultare prove.

Procedure

- Deposito.
- Ammissione.
- Escussione.

Sanzioni

- Inammissibilità.
- Esclusione delle prove illecite.

Rinvii

- Art. 56 (Prove digitali).
- Art. 59 (Prove illecite).
- Art. 60 (Onere).

Note interpretative

1. L'elenco è **esemplificativo**.
2. Le prove devono essere **pertinenti e rilevanti**.
3. La Corte può **disporre d'ufficio** l'acquisizione.

ARTICOLO 56 – Prove digitali

Testo normativo

La Corte può ammettere:

- a) **firme digitali**;
- b) **metadati**;
- c) **registri distribuiti**;
- d) **timestamp**;
- e) **immagini satellitari**;
- f) **registrazioni audiovisive**;
- g) **dati informatici forensi**.

Ratio

L'articolo riconosce **piena dignità probatoria** alle prove digitali, con garanzie di autenticità.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (2001).
- Regolamento e-Evidence (UE).
- Linee guida ONU su prove digitali.
- Prassi CPI su prove digitali.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.
- Esperti forensi.

Obblighi

- Documentare la catena di custodia.
- Garantire integrità.
- Fornire hash e timestamp.

Procedure

- Deposito.
- Verifica tecnica.
- Perizia.

Sanzioni

- Inammissibilità se non autenticabile.

Rinvii

- Art. 57 (Autenticità).
- Art. 78 (CDJS).
- Art. 132-133 (Hash e blockchain).

Note interpretative

1. La prova digitale **non è privilegiata**.
2. La blockchain **non sostituisce** la valutazione giuridica.
3. La catena di custodia è **essenziale**.

ARTICOLO 57 – Autenticità

Testo normativo

La parte che produce una prova deve dimostrarne, **quando contestata**, l'**autenticità** e l'**integrità** secondo criteri stabiliti dal regolamento.

Ratio

L'articolo disciplina l'**onere di autenticazione**, bilanciando accesso alla prova e affidabilità.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento ICJ, art. 57.
- Statuto di Roma, art. 69(4).
- Regolamento CPI, art. 69.
- Convenzione di Budapest.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Produrre originali o copie autentiche.
- Fornire elementi di verifica.

Procedure

- Contestazione.
- Verifica.
- Perizia.

Sanzioni

- Esclusione della prova non autenticata.

Rinvii

- Art. 56.
- Art. 58.
- Art. 64.

Note interpretative

1. L'autenticità **non è presunta** per i documenti privati.
2. I documenti pubblici godono di **presunzione relativa**.
3. La Corte può **disporre verifiche d'ufficio**.

ARTICOLO 58 – Prove scientifiche

Testo normativo

La Corte può nominare **esperti indipendenti**. Gli esperti devono dichiarare eventuali **conflitti d'interesse**.

Ratio

L'articolo disciplina la **prova scientifica**, affidandola a esperti indipendenti.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 50.
- Regolamento ICJ, artt. 62–63.
- Statuto di Roma, art. 69.
- Regolamento CPI, artt. 65–68.

Destinatari

- CIAP.
- Esperti.
- Parti.

Obblighi

- Indipendenza.
- Dichiarazione di conflitti.
- Rispetto dei termini.

Procedure

- Nomina.
- Perizia.
- Contraddittorio tecnico.

Sanzioni

- Esclusione della perizia viziata.

Rinvii

- Art. 55.
- Art. 57.
- Art. 117 (Conflitto d'interessi).

Note interpretative

1. L'esperto **non è un giudice**.
2. La perizia è **valutabile** liberamente.
3. Le parti possono nominare **esperti di parte**.

ARTICOLO 59 – Prove illecite

Testo normativo

La Corte può **escludere** prove ottenute mediante **violazioni gravi dei diritti fondamentali** o mediante modalità **incompatibili con l'equità** del procedimento.

Ratio

L'articolo sancisce la **regola di esclusione**, a tutela dei diritti fondamentali.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, art. 69(7).
- CEDU, art. 6.
- ICCPR, art. 14.
- Convenzione ONU contro la tortura (1984).

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Non produrre prove illecite.
- Segnalare violazioni.

Procedure

- Contestazione.
- Verifica.
- Decisione.

Sanzioni

- Esclusione.
- Responsabilità.

Rinvii

- Art. 40 (Garanzie).
- Art. 64 (Prova illecita).
- Art. 55.

Note interpretative

1. La regola **non è assoluta**.
2. La gravità è **parametro**.
3. La Corte valuta **caso per caso**.

ARTICOLO 60 – Onere della prova

Testo normativo

1. L'onere della prova grava **normalmente** sulla parte che afferma un fatto.
2. La Corte può stabilire **diversamente** quando la natura della controversia lo richieda e il **diritto applicabile** lo consenta.

Ratio

L'articolo disciplina l'**onere probatorio**, con flessibilità per casi specifici.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 53.
- Regolamento ICJ, art. 58.
- Statuto di Roma, art. 66.
- Regolamento CPI, art. 68.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Provare i fatti allegati.
- Collaborare.

Procedure

- Allegazione.
- Prova.
- Valutazione.

Sanzioni

- Rigetto della domanda non provata.

Rinvii

- Art. 55–59.
- Art. 66 (Valutazione).

Note interpretative

1. L'onere può essere **invertito** in casi specifici.
2. La Corte può **disporre d'ufficio** prove.
3. La **buona fede** è criterio.

TITOLO IX – PROCEDURA CAUTELARE 24/48/72 ORE

ARTICOLO 61 – Richiesta urgente

Testo normativo

(L'articolo disciplina la richiesta urgente di misure cautelari, secondo il modello già previsto nell'art. 67.)

Ratio

L'articolo introduce la **procedura accelerata** per situazioni di estrema urgenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 41.
- Regolamento ICJ, artt. 73–78.
- Regolamento CEDU, art. 39.
- Regolamento CPI, art. 81.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Motivare l'urgenza.
- Indicare il rischio.

Procedure

- Deposito.
- Valutazione.
- Decisione.

Sanzioni

- Inammissibilità se non urgente.

Rinvii

- Art. 47 (Cautelare).
- Art. 67–72 (Cautele).

Note interpretative

1. La richiesta deve essere **specificata**.
2. L'urgenza è **requisito essenziale**.
3. La procedura è **accelerata**.

ARTICOLO 62 – Fase delle 24 ore

Testo normativo

Entro **24 ore** dalla ricezione di una richiesta qualificata:

- a) la Cancelleria verifica la **ricevibilità preliminare**;
- b) il Presidente designa un **giudice o una formazione urgente**;
- c) viene effettuata una **prima valutazione del rischio**.

Ratio

L'articolo disciplina la **prima fase** della procedura cautelare, garantendo rapidità.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento CEDU, art. 39.
- Regolamento ICJ, art. 74.
- Regolamento CPI, art. 81.

Destinatari

- Cancelleria.
- Presidente.
- Giudice urgente.

Obblighi

- Rapidità.
- Verifica formale.
- Valutazione del rischio.

Procedure

- Ricezione.
- Verifica.
- Designazione.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 61.
- Art. 63.
- Art. 67–72.

Note interpretative

1. La fase è **preliminare**.
 2. Il giudice urgente **non decide** il merito.
 3. La valutazione è **sommatoria**.
-

ARTICOLO 63 – Fase delle 48 ore

Testo normativo

Entro **48 ore**, ove possibile:

- a) viene sentita la **parte richiedente**;
- b) viene informata la **controparte**;
- c) vengono esaminate le **prove urgenti**;
- d) può essere adottata una **misura provvisoria immediata** nei casi di estrema urgenza.

Ratio

L'articolo disciplina la **seconda fase**, con contraddittorio differito.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento CEDU, art. 39.
- Regolamento ICJ, art. 74.
- Regolamento CPI, art. 81.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Informare la controparte.
- Esaminare le prove.
- Motivare.

Procedure

- Audizione.
- Notifica.
- Decisione.

Sanzioni

- Revoca se il rischio non è confermato.

Rinvii

- Art. 62.

- Art. 64.
- Art. 67–72.

Note interpretative

1. Il contraddittorio può essere **differito**.
2. La misura immediata è **eccezionale**.
3. Deve essere **motivata**.

ARTICOLO 64 – Fase delle 72 ore

Testo normativo

Entro **72 ore**, ove possibile:

- a) la Corte **convoca le parti**;
- b) valuta **fumus boni iuris**;
- c) valuta **rischio di danno irreparabile**;
- d) valuta **proporzionalità**;
- e) determina la **misura cautelare**.

Ratio

L'articolo disciplina la **terza fase**, con valutazione piena dei requisiti cautelari.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento ICJ, art. 74–75.
- Regolamento CEDU, art. 39.
- Regolamento CPI, art. 81.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Convocare le parti.
- Valutare i requisiti.
- Motivare.

Procedure

- Udienza.
- Delibera.
- Notifica.

Sanzioni

- Revoca.
- Modifica.

Rinvii

- Art. 63.
- Art. 65.
- Art. 47.

Note interpretative

1. I requisiti sono **cumulativi**.
 2. Il **fumus** è valutazione sommaria.
 3. La **proporzionalità** è criterio essenziale.
-

ARTICOLO 65 – Misure cautelari

Testo normativo

Le misure possono comprendere:

- a) **sospensione temporanea di un atto;**
- b) **conservazione delle prove;**
- c) **protezione delle persone;**
- d) **tutela di un sito culturale;**
- e) **protezione ambientale urgente;**
- f) **divieto di distruzione di documenti;**
- g) **altre misure** compatibili con la giurisdizione della Corte.

Ratio

L'articolo elenca le **tipologie** di misure cautelari, con clausola residuale.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 41.
- Regolamento ICJ, art. 75.
- Regolamento CEDU, art. 39.
- Regolamento CPI, art. 81.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Rispettare le misure.
- Non aggravare la controversia.

Procedure

- Adozione.
- Notifica.
- Esecuzione.

Sanzioni

- Responsabilità per inosservanza.

Rinvii

- Art. 47.
- Art. 67–72.
- Art. 77 (Esecuzione).

Note interpretative

1. Le misure sono **provvisorie**.
2. Non pregiudicano il merito.
3. Sono **vincolanti** per le parti.

TITOLO X – SENTENZE

ARTICOLO 66 – Deliberazione

Testo normativo

Le deliberazioni dei giudici sono **riservate**.

Ratio

L'articolo garantisce la **segretezza delle deliberazioni**, a tutela dell'indipendenza e della libertà di giudizio.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 54.
- Statuto di Roma, art. 74.
- Regolamento CEDU, art. 22.

Destinatari

- Giudici.

Obblighi

- Riservatezza.

- Non divulgare.

Procedure

- Delibera.
- Votazione.

Sanzioni

- Disciplina.

Rinvii

- Art. 67.
- Art. 115–126.

Note interpretative

1. La riservatezza è **funzionale**.
2. Le opinioni separate sono **pubbliche**.
3. Il voto è **personale**.

ARTICOLO 67 – Sentenza

Testo normativo

Ogni sentenza deve indicare:

- a) **parti**;
- b) **fatti**;
- c) **questioni giuridiche**;
- d) **prove**;
- e) **motivazione**;
- f) **decisione**;
- g) **eventuali opinioni separate**.

Ratio

L'articolo disciplina il **contenuto minimo** della sentenza, a garanzia di trasparenza e comprensibilità.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 56.
- Statuto di Roma, art. 74.
- Regolamento CEDU, art. 74.
- Regolamento CPI, art. 74.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Motivare.
- Indicare le prove.
- Rispettare la struttura.

Procedure

- Redazione.
- Firma.
- Pubblicazione.

Sanzioni

- Nullità se manca la motivazione.

Rinvii

- Art. 66.
- Art. 68.
- Art. 73.

Note interpretative

1. La motivazione è **essenziale**.
2. Le opinioni separate sono **facoltative**.
3. La struttura è **vincolante**.

ARTICOLO 68 – Pubblicazione

Testo normativo

Le sentenze sono pubblicate nella **banca dati ufficiale** della Corte.

Ratio

L'articolo garantisce la **pubblicità** delle decisioni, a tutela della trasparenza e della certezza del diritto.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 58.
- Statuto di Roma, art. 74.
- Regolamento CEDU, art. 74.

Destinatari

- CIAP.
- Pubblico.

Obblighi

- Pubblicare.
- Rendere accessibili.

Procedure

- Redazione.
- Pubblicazione.
- Archiviazione.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 78 (CDJS).
- Art. 127–144 (Carta digitale).

Note interpretative

1. La pubblicazione è **obbligatoria**.
2. Le eccezioni sono **limitate**.
3. Il registro è **pubblico**.

ARTICOLO 69 – Effetti

Testo normativo

Gli **effetti vincolanti** della sentenza dipendono dal **titolo di giurisdizione** applicabile e dal **diritto internazionale** pertinente.

Ratio

L'articolo chiarisce che la **forza vincolante** dipende dal titolo e dalle norme applicabili.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 59.
- Statuto di Roma, art. 75.
- Carta ONU, art. 94.

Destinatari

- Parti.

- CIAP.

Obblighi

- Rispettare la sentenza.
- Eseguita.

Procedure

- Esecuzione.
- Monitoraggio.

Sanzioni

- Responsabilità.

Rinvii

- Art. 70.
- Art. 77.
- Art. 79.

Note interpretative

1. La sentenza è **vincolante** per le parti.
2. Gli effetti **non si estendono** automaticamente a terzi.
3. Il titolo è **determinante**.

ARTICOLO 70 – Esecuzione

Testo normativo

1. Gli Stati e gli altri soggetti **vincolati** da una decisione devono **conformarsi** agli obblighi derivanti dal titolo giuridico applicabile.
2. La Corte può istituire un **meccanismo di monitoraggio** dell'esecuzione.

Ratio

L'articolo disciplina l'**esecuzione** delle sentenze, prevedendo un meccanismo di verifica.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 94.
- Statuto ICJ, art. 59.
- Statuto di Roma, art. 75.
- Regolamento CEDU, art. 46.

Destinatari

- Parti.
- CIAP.

Obblighi

- Eseguire.
- Relazionare.
- Cooperare.

Procedure

- Piano di esecuzione.
- Monitoraggio.
- Verifica.

Sanzioni

- Segnalazione.
- Misure ulteriori.

Rinvii

- Art. 69.
- Art. 77.
- Art. 78 (Piano di esecuzione).

Note interpretative

1. L'esecuzione è **obbligo giuridico**.
2. Il monitoraggio è **partecipato**.
3. Le sanzioni sono **graduate**.

Titolo XI – Revisione (Artt. 71–72)

Titolo XII – Immunità e Privilegi (Artt. 73–76)

Titolo XIII – Cancelleria Digitale (Artt. 77–80)

Titolo XIV – Cooperazione Internazionale (Artt. 81–88)

TITOLO XI – REVISIONE

ARTICOLO 71 – Revisione

Testo normativo

La revisione può essere richiesta quando emerga un **fatto nuovo decisivo**, precedentemente sconosciuto alla Corte e alla parte richiedente senza colpa grave.

Ratio

L'articolo disciplina il **mezzo straordinario di impugnazione** per eccellenza: la revisione. Essa non è un appello, ma un rimedio eccezionale fondato sulla scoperta di un fatto nuovo che, se conosciuto prima, avrebbe condotto a una decisione diversa. La ratio è bilanciare la **definitività** delle sentenze con l'esigenza di **giustizia sostanziale**.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 61 (revisione).
- Statuto di Roma, art. 84.
- Regolamento CEDU, art. 80.
- Regolamento CPI, artt. 84–85.
- ICCPR, art. 14(6) (diritto a revisione in caso di errore giudiziario).

Destinatari

- Parti processuali.
- CIAP.

Obblighi

- La parte richiedente deve dimostrare:
 - la **novità** del fatto;
 - la **decisività** del fatto;
 - l'**assenza di colpa grave** nella mancata conoscenza;
 - il **rispetto dei termini**.
- La Corte deve verificare i requisiti di ammissibilità.

Procedure

1. Istanza di revisione depositata presso la Cancelleria.
2. Verifica preliminare di ammissibilità.
3. Contraddittorio tra le parti.
4. Decisione della Corte sull'ammissibilità.
5. Se ammissibile, nuovo giudizio limitato al fatto nuovo.

Sanzioni

- Inammissibilità se i requisiti non sono soddisfatti.
- Responsabilità per lite temeraria.

Rinvii

- Art. 35 (Decisione d'Appello).
- Art. 72 (Errore giudiziario).
- Art. 77 (Esecuzione).
- Art. 52 (Contraddittorio).

Note interpretative

1. La revisione **non sospende** l'esecuzione della sentenza, salvo decisione contraria.
2. Il fatto nuovo deve essere **posteriore** alla sentenza o **scoperto successivamente**.
3. La **colpa grave** esclude la revisione.
4. La revisione è **eccezionale** e interpretata restrittivamente.

ARTICOLO 72 – Errore giudiziario grave

Testo normativo

Il regolamento stabilisce le **procedure straordinarie** per correggere **errori materiali** o **violazioni procedurali fondamentali**.

Ratio

L'articolo introduce un **rimedio ulteriore** rispetto alla revisione, per correggere:

- errori materiali (refusi, calcoli, nomi);
- violazioni procedurali fondamentali (es. mancato contraddittorio, incompetenza).

La ratio è garantire la **correttezza formale** e **sostanziale** delle decisioni.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento ICJ, art. 61.
- Regolamento CEDU, art. 80.
- Regolamento CPI, art. 84.
- Principi generali del diritto processuale.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.

Obblighi

- Segnalare l'errore.
- Motivare la richiesta.
- Rispettare i termini.

Procedure

1. Istanza di correzione.
2. Verifica sommaria.
3. Decisione della Corte.
4. Correzione o conferma.

Sanzioni

- Nessuna diretta; eventuale responsabilità per abuso.

Rinvii

- Art. 71.
- Art. 35.
- Art. 77.

Note interpretative

1. L'errore materiale **non modifica** il dispositivo.
2. La violazione procedurale fondamentale può **travolgere** la decisione.
3. La procedura è **celere** e **partecipata**.

TITOLO XII – IMMUNITÀ E PRIVILEGI

ARTICOLO 73 – Immunità istituzionale

Testo normativo

La Corte e i suoi beni godono delle **immunità necessarie** all'esercizio indipendente delle funzioni secondo il diritto applicabile e gli accordi pertinenti.

Ratio

L'articolo riconosce alla CIAP le **immunità funzionali** necessarie per operare senza interferenze. Si tratta di un'immunità **strumentale**, non personale.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 19.
- Statuto di Roma, art. 48.
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961).
- Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite (1946).
- Accordo di sede OMS-Svizzera (1946).

Destinatari

- Stati.
- Organizzazioni internazionali.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare l'immunità.
- Non ostacolare le funzioni.
- Concedere le facilitazioni necessarie.

Procedure

- Accordo sulla Sede (Venezia–Ginevra).
- Notifica ufficiale.
- Rinuncia espressa.

Sanzioni

- Responsabilità internazionale per violazione.
- Contromisure lecite.

Rinvii

- Art. 11 (Sede).
- Art. 30 (Immunità dei giudici).
- Art. 105–114 (Accordo sulla Sede).

Note interpretative

1. L'immunità **non copre** atti estranei alle funzioni.
2. Può essere **rinunciata**.
3. È **funzionale**, non assoluta.

ARTICOLO 74 – Immunità dei giudici

Testo normativo

I giudici godono dell'**immunità funzionale** per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ratio

L'articolo protegge i giudici da pressioni e molestie, garantendo l'**indipendenza** della funzione giudiziaria.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 19.
- Statuto di Roma, art. 48.
- Regole di Bangalore.
- Principi ONU sull'indipendenza della magistratura (1985).

Destinatari

- Giudici.
- Stati.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare l'immunità.
- Non abusarne.

Procedure

- Accordo sulla Sede.
- Rinuncia.
- Procedura disciplinare.

Sanzioni

- Responsabilità internazionale.
- Disciplina.

Rinvii

- Art. 30.
- Art. 115–126 (Codice etico).

Note interpretative

1. L'immunità è **funzionale**.
2. Non copre atti **estranei** alle funzioni.
3. La rinuncia spetta alla Corte.

ARTICOLO 75 – Personale

Testo normativo

Il personale gode dei **privilegi e delle immunità** stabiliti dall'Accordo sulla Sede e dagli strumenti applicabili.

Ratio

L'articolo estende le garanzie al **personale** della Corte, per assicurare l'efficienza e l'indipendenza dell'amministrazione.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione ONU sui privilegi e immunità (1946).
- Accordo di sede OMS-Svizzera (1946).
- Statuto di Roma, art. 48.

Destinatari

- Personale.
- Stati.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare i privilegi.
- Non abusarne.

Procedure

- Accordo sulla Sede.
- Regolamento interno.

Sanzioni

- Responsabilità.

Rinvii

- Art. 73.
- Art. 105–114.

Note interpretative

1. I privilegi sono **strumentali**.
2. Possono essere **differenziati** per categoria.
3. La rinuncia spetta alla Corte.

ARTICOLO 76 – Rinuncia all’immunità

Testo normativo

L’immunità può essere **revocata** dall’autorità competente quando la rinuncia sia **necessaria alla giustizia** e non comprometta l’indipendenza della Corte.

Ratio

L’articolo disciplina la **rinuncia all’immunità**, bilanciando le esigenze della giustizia con la tutela dell’indipendenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 19.
- Statuto di Roma, art. 48.
- Convenzione ONU sui privilegi e immunità (1946).

Destinatari

- CIAP.
- Stati.

Obblighi

- Motivare la rinuncia.
- Non compromettere l’indipendenza.

Procedure

- Richiesta.
- Decisione.
- Comunicazione.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 73.
- Art. 74.
- Art. 30.

Note interpretative

1. La rinuncia è **eccezionale**.
2. Deve essere **espressa**.
3. Non può essere **imposta** da Stati.

TITOLO XIII – CANCELLERIA DIGITALE

ARTICOLO 77 – CIAP Digital Justice System

Testo normativo

È istituito il **CIAP DIGITAL JUSTICE SYSTEM – CDJS** quale sistema digitale ufficiale della Corte.

Ratio

L'articolo istituisce il **sistema informatico** della Corte, che costituisce l'infrastruttura tecnologica per la gestione dei procedimenti.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento e-Evidence (UE).
- Linee guida ONU sulla giustizia digitale.
- Prassi CPI (e-Court).
- Regolamento CEDU (e-filing).

Destinatari

- CIAP.
- Cancelleria.
- Parti.

Obblighi

- Utilizzare il sistema.
- Garantire sicurezza.
- Assicurare accessibilità.

Procedure

- Deposito telematico.
- Autenticazione.
- Notificazioni.

Sanzioni

- Nullità se l'atto non è registrato.

Rinvii

- Art. 50 (Registrazione).
- Art. 78–80.
- Art. 127–144 (Carta digitale).

Note interpretative

1. Il CDJS è **obbligatorio**.
2. Non sostituisce la **validazione giuridica**.
3. Deve garantire **accessibilità**.

ARTICOLO 78 – Funzioni digitali

Testo normativo

Il CDJS consente:

- a) **deposito telematico**;
- b) **autenticazione**;
- c) **firma digitale**;
- d) **notificazioni**;
- e) **gestione documentale**;
- f) **calendario processuale**;
- g) **pubblicazione delle decisioni**;
- h) **accesso alle udienze digitali**;
- i) **archivio giudiziario**.

Ratio

L'articolo elenca le **funzionalità** del sistema, che coprono l'intero ciclo di vita del procedimento.

Fonti internazionali di riferimento

- Regolamento e-Evidence (UE).
- Linee guida ONU.
- Prassi CPI.
- Regolamento CEDU.

Destinatari

- CIAP.
- Parti.
- Pubblico.

Obblighi

- Utilizzare le funzioni.
- Rispettare le regole tecniche.

Procedure

- Deposito.
- Notifica.
- Pubblicazione.

Sanzioni

- Nullità degli atti non conformi.

Rinvii

- Art. 77.
- Art. 79.
- Art. 80.
- Art. 127–144.

Note interpretative

1. Le funzioni sono **tassative**.
2. Possono essere **implementate** gradualmente.
3. L'accesso è **controllato**.

ARTICOLO 79 – Integrità documentale

Testo normativo

Il sistema può utilizzare **tecnologie crittografiche** e **registri distribuiti** per certificare:

- a) **esistenza**;
- b) **integrità**;
- c) **provenienza**;

- d) **datazione**;
- e) **versione** degli atti.

Ratio

L'articolo garantisce l'**affidabilità** dei documenti digitali, attraverso strumenti crittografici.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Budapest (2001).
- Regolamento eIDAS (UE).
- Linee guida ONU.
- Prassi CPI.

Destinatari

- CIAP.
- Cancelleria.
- Parti.

Obblighi

- Garantire integrità.
- Documentare.
- Conservare.

Procedure

- Hash.
- Timestamp.
- Blockchain.

Sanzioni

- Esclusione se non integro.

Rinvii

- Art. 56 (Prove digitali).
- Art. 57 (Autenticità).
- Art. 132–133 (Hash e blockchain).

Note interpretative

1. La blockchain **non sostituisce** la valutazione giuridica.
2. L'hash è **prova tecnica**.
3. La catena di custodia è **essenziale**.

ARTICOLO 80 – Sicurezza

Testo normativo

Il sistema digitale deve garantire:

- a) **cifratura**;
- b) **autenticazione forte**;
- c) **segregazione dei dati**;
- d) **continuità operativa**;
- e) **backup**;
- f) **audit indipendenti**;
- g) **protezione dei dati personali**.

Ratio

L'articolo disciplina la **sicurezza informatica**, a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

Fonti internazionali di riferimento

- GDPR (Reg. UE 2016/679).
- Convenzione di Budapest (2001).
- Direttiva NIS 2 (UE).
- Linee guida ONU.

Destinatari

- CIAP.
- Cancelleria.
- Personale.

Obblighi

- Adottare misure tecniche.
- Formare il personale.
- Aggiornare i sistemi.

Procedure

- Audit.
- Penetration test.
- Piano di continuità.

Sanzioni

- Responsabilità disciplinare.
- Responsabilità civile.

Rinvii

- Art. 77.

- Art. 78.
- Art. 137 (Privacy).

Note interpretative

1. La sicurezza è **obbligatoria**.
2. L'audit è **indipendente**.
3. La continuità è **garantita**.

TITOLO XIV – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 81 – Principio generale

Testo normativo

La CIAP coopera con le **istituzioni internazionali e regionali** nel rispetto delle rispettive competenze.

Ratio

L'articolo enuncia il **principio di cooperazione**, che ispira tutti i rapporti con le altre giurisdizioni.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, art. 1(3), 33.
- Statuto ICJ, art. 34.
- Prassi delle corti internazionali.

Destinatari

- CIAP.
- Organizzazioni internazionali.

Obblighi

- Cooperare.
- Rispettare le competenze.

Procedure

- Accordi.
- Memorandum.
- Scambio di informazioni.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 82–88.
- Art. 93–104 (Protocollo cooperazione).

Note interpretative

1. La cooperazione è **volontaria**.
 2. Non implica **subordinazione**.
 3. Rispetta le **competenze** altrui.
-

ARTICOLO 82 – Cooperazione con la Corte Internazionale di Giustizia

Testo normativo

La CIAP promuove la cooperazione con la **Corte Internazionale di Giustizia**. La cooperazione può comprendere:

- a) **scambio di informazioni pubbliche**;
- b) **ricerca giuridica**;
- c) **studi comparativi**;
- d) **conferenze**;
- e) **formazione**;
- f) **cooperazione tecnica**;
- g) **partecipazione ai procedimenti** esclusivamente quando consentita dallo Statuto e dalle Regole della ICJ.

La CIAP **non attribuisce unilateralmente a se stessa** il potere di adire la ICJ.

Ratio

L'articolo disciplina la cooperazione con la ICJ, **senza** attribuire alla CIAP poteri che non le competono. La ICJ è un organo delle Nazioni Unite e ha il proprio Statuto.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, artt. 34, 65.
- Carta ONU, art. 96.
- Prassi delle corti internazionali.

Destinatari

- CIAP.
- ICJ.

Obblighi

- Rispettare lo Statuto ICJ.
- Non adire unilateralmente.

Procedure

- Accordi.
- Scambio di informazioni.
- Partecipazione consentita.

Sanzioni

- Inammissibilità di iniziative unilaterali.

Rinvii

- Art. 81.
- Art. 93–104.
- Art. 28 (Adizione ICJ).

Note interpretative

1. La CIAP **non può** adire la ICJ senza titolo.
2. Può **partecipare** se consentito.
3. La cooperazione è **paritaria**.

ARTICOLO 83 – Cooperazione con la Corte Penale Internazionale

Testo normativo

La CIAP promuove la cooperazione con la **Corte Penale Internazionale** nel rispetto dello **Statuto di Roma**. La cooperazione può comprendere:

- a) **formazione**;
- b) **protezione delle vittime**;
- c) **conservazione delle informazioni**;
- d) **cooperazione tecnica**;
- e) **ricerca giuridica**;
- f) **assistenza** nelle forme consentite dal diritto applicabile.

Ratio

L'articolo disciplina la cooperazione con la CPI, con **rispetto** dello Statuto di Roma.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto di Roma, artt. 86–102.
- Carta ONU, cap. VII.
- Prassi CPI.

Destinatari

- CIAP.
- CPI.

Obblighi

- Rispettare lo Statuto.
- Cooperare.

Procedure

- Accordi.
- Assistenza.
- Scambio informazioni.

Sanzioni

- Nessuna diretta.

Rinvii

- Art. 81.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. La CIAP **non è** una corte penale.
2. La cooperazione è **funzionale**.
3. Non vi è **sovrapposizione**.

ARTICOLO 84 – Cooperazione con ITLOS

Testo normativo

La CIAP promuove la cooperazione con il **Tribunale Internazionale del Diritto del Mare** sulle questioni relative ai Popoli, agli oceani, alle risorse marine e alla tutela dell'ambiente marino, nel rispetto della **Convenzione UNCLOS** e della competenza del Tribunale.

Ratio

L'articolo disciplina la cooperazione con l'ITLOS, con **rispetto** della UNCLOS.

Fonti internazionali di riferimento

- UNCLOS (1982), Parte XV.
- Statuto ITLOS.
- Prassi ITLOS.

Destinatari

- CIAP.
- ITLOS.

Obblighi

- Rispettare UNCLOS.
- Cooperare.

Procedure

- Accordi.
- Scambio informazioni.
- Ricerca.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 81.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. La cooperazione è **settoriale**.
2. Non modifica **competenze**.
3. Rispetta **UNCLOS**.

ARTICOLO 85 – Cooperazione con CEDU

Testo normativo

La CIAP promuove il **dialogo giudiziario** con la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alle minoranze e alla protezione delle comunità.

Ratio

L'articolo disciplina la cooperazione con la CEDU, con **dialogo** e **scambio** di buone pratiche.

Fonti internazionali di riferimento

- CEDU (1950).
- Protocolli CEDU.
- Prassi CEDU.

Destinatari

- CIAP.
- CEDU.

Obblighi

- Rispettare la CEDU.
- Cooperare.

Procedure

- Dialogo.
- Formazione.
- Ricerca.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 81.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. La cooperazione è **dialogica**.
2. Non vi è **subordinazione**.
3. Rispetta **competenze**.

ARTICOLO 86 – Cooperazione con CGUE

Testo normativo

La CIAP promuove il **dialogo giudiziario** con la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** nei settori di comune interesse, senza interferire nelle competenze attribuite dai **Trattati dell'Unione**.

Ratio

L'articolo disciplina la cooperazione con la CGUE, con **rispetto** dei Trattati UE.

Fonti internazionali di riferimento

- TFUE, art. 19.
- TUE, art. 19.
- Prassi CGUE.

Destinatari

- CIAP.
- CGUE.

Obblighi

- Rispettare i Trattati.
- Cooperare.

Procedure

- Dialogo.
- Formazione.
- Ricerca.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 81.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. La cooperazione è **dialogica**.
2. Non vi è **sovrapposizione**.
3. Rispetta **competenze UE**.

ARTICOLO 87 – Accordi di cooperazione

Testo normativo

La CIAP può concludere **accordi e protocolli** con:

- a) **Nazioni Unite**;
- b) **organizzazioni regionali**;
- c) **corti internazionali**;
- d) **corti regionali**;
- e) **tribunali internazionali**;
- f) **istituzioni accademiche**;
- g) **organizzazioni rappresentative dei Popoli**.

Ratio

L'articolo elenca i **soggetti** con cui la CIAP può stipulare accordi, ampliando la cooperazione.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).
- Prassi delle organizzazioni internazionali.

Destinatari

- CIAP.
- Soggetti terzi.

Obblighi

- Rispettare i trattati.
- Cooperare.

Procedure

- Negoziazione.
- Firma.
- Ratifica.

Sanzioni

- Nullità se contrari a *jus cogens*.

Rinvii

- Art. 81–86.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. Gli accordi sono **vincolanti**.
2. Devono rispettare **jus cogens**.
3. Sono **pubblicati**.

ARTICOLO 88 – Consiglio Mondiale del Dialogo tra le Corti

Testo normativo

È istituito il **Consiglio Mondiale del Dialogo tra le Corti**. Esso favorisce:

- a) **scambio di giurisprudenza**;
- b) **formazione**;
- c) **ricerca**;
- d) **confronto sulle procedure**;
- e) **cooperazione tecnologica**;
- f) **prevenzione dei conflitti di giurisdizione**.

Ratio

L'articolo istituisce un **organo di coordinamento** tra le corti internazionali e regionali, per favorire il dialogo e prevenire conflitti.

Fonti internazionali di riferimento

- Prassi delle corti internazionali.

- Dialogo giudiziario globale.

Destinatari

- CIAP.
- Corti internazionali.
- Corti regionali.

Obblighi

- Partecipare.
- Cooperare.

Procedure

- Riunioni periodiche.
- Gruppi di lavoro.
- Pubblicazioni.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 81–87.
- Art. 93–104.

Note interpretative

1. Il Consiglio è **consultivo**.
2. Non ha **poteri decisionali**.
3. Favorisce **armonizzazione**.

Titolo XV – Adesione degli Stati e dei Popoli (Artt. 89–92)

Titolo XVI – Assemblea degli Stati e dei Popoli (Artt. 93–94)

Titolo XVII – Bilancio e Finanza (Artt. 95–98)

Titolo XVIII – Generazioni Future (Artt. 99–100)

TITOLO XV – ADESIONE DEGLI STATI E DEI POPOLI

ARTICOLO 89 – Adesione degli Stati

Testo normativo

Ogni Stato può aderire al presente Trattato mediante:

- a) **firma**;
- b) **ratifica**;
- c) **adesione**;
- d) **accettazione**;
- e) **approvazione**.

Ratio

L'articolo disciplina le **modalità di adesione** degli Stati al Trattato, in conformità al diritto internazionale generale. La distinzione tra firma, ratifica, adesione, accettazione e approvazione riflette la prassi dei trattati multilaterali.

La firma può essere **semplice** (se il Trattato prevede l'entrata in vigore alla firma) o **soggetta a ratifica**. La ratifica è l'atto formale con cui lo Stato esprime il **consenso definitivo** a essere vincolato.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 11–17.
- Statuto ICJ, art. 35.
- Statuto di Roma, artt. 125–128.
- Carta ONU, art. 4.

Destinatari

- Stati sovrani.
- CIAP.
- Depositario.

Obblighi

- Depositare lo strumento di ratifica o adesione.
- Rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato.
- Notificare eventuali riserve.

Procedure

1. Firma.
2. Ratifica o adesione.
3. Deposito presso il Depositario.
4. Notifica alle Parti.

Sanzioni

- Nullità dell'adesione se viziata da errore, dolo o corruzione.
- Sospensione dei diritti in caso di morosità.

Rinvii

- Art. 30 (Adesione al TIEP/SIPSE).
- Art. 90 (Adesione dei Popoli).
- Art. 91 (Deposito).
- Art. 92 (Entrata in vigore).

Note interpretative

1. L'adesione è **volontaria** e **formale**.
2. La firma **non vincola** se accompagnata da riserva di ratifica.
3. Le riserve sono ammesse se **compatibili** con l'oggetto e lo scopo del Trattato.
4. L'adesione comporta l'accettazione della **giurisdizione** nei limiti previsti.

ARTICOLO 90 – Adesione dei Popoli

Testo normativo

1. Il Trattato istituisce una **forma di adesione e partecipazione dei Popoli** secondo procedure definite da un **Protocollo sui Popoli**.
2. L'adesione **non attribuisce automaticamente** a un Popolo poteri che il diritto internazionale riconosce esclusivamente agli Stati o ad altri soggetti.

Ratio

L'articolo introduce una **novità** nel panorama delle giurisdizioni internazionali: la partecipazione dei Popoli come soggetti **distinti** dagli Stati. Il comma 2 è una **clausola di salvaguardia**: evita che l'adesione dei Popoli venga interpretata come attribuzione automatica di soggettività internazionale piena o di poteri statali.

La partecipazione è **funzionale** alla tutela dell'autodeterminazione.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU, artt. 1(2), 55, 73.
- ICCPR e ICESCR, art. 1 comune.
- Risoluzione ONU 1514 (XV) del 1960.
- Risoluzione ONU 2625 (XXV) del 1970.
- Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007).
- Giurisprudenza ICJ: Namibia (1971), Western Sahara (1975), Kosovo (2010), Chagos (2019), Palestina (2024).

Destinatari

- Popoli.
- CIAP.
- Stati.

Obblighi

- Rispettare le procedure del Protocollo.

- Dimostrare una **rappresentanza verificabile**.
- Non abusare della partecipazione.

Procedure

1. Adesione secondo il Protocollo sui Popoli.
2. Verifica della rappresentanza.
3. Accreditamento presso l'Assemblea.
4. Registrazione.

Sanzioni

- Inammissibilità se manca il titolo rappresentativo.
- Sospensione in caso di abuso.

Rinvii

- Art. 44 (Popoli Parte).
- Art. 81–92 (Protocollo Popoli).
- Art. 91 (Deposito).
- Art. 92 (Entrata in vigore).

Note interpretative

1. L'adesione dei Popoli **non è automatica**.
2. La rappresentanza deve essere **verificabile**.
3. Non attribuisce **poteri statali**.
4. Il Protocollo disciplina **criteri e procedure**.

ARTICOLO 91 – Deposito

Testo normativo

Gli strumenti di ratifica o adesione sono **depositati** presso il **Depositario** del Trattato.

Ratio

L'articolo individua il **Depositario**, figura centrale nel diritto dei trattati, con funzioni di custodia, registrazione e notifica. Il Depositario è di norma uno Stato o un'organizzazione internazionale.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 76–80.
- Statuto ICJ, art. 35.
- Statuto di Roma, art. 125.

Destinatari

- Depositario.
- Stati.
- Popoli.
- CIAP.

Obblighi

- Custodire gli strumenti.
- Notificare alle Parti.
- Registrare presso il Segretariato ONU (art. 102 Carta ONU).

Procedure

1. Deposito.
2. Registrazione.
3. Notifica.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 89.
- Art. 90.
- Art. 92.

Note interpretative

1. Il Depositario è **designato** dal Trattato o dall'Atto Finale.
2. Ha funzioni **neutre**.
3. La registrazione ONU è **richiesta** per l'opponibilità.

ARTICOLO 92 – Entrata in vigore

Testo normativo

Il Trattato entra in vigore secondo la **clausola di entrata in vigore** stabilita dagli Stati e dai soggetti fondatori mediante l'**Atto Finale di Costituzione**.

Ratio

L'articolo rinvia all'**Atto Finale** per la determinazione dell'entrata in vigore, lasciando flessibilità. La clausola può prevedere un numero minimo di ratifiche o una data fissa.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 24–25.
- Statuto ICJ.

- Statuto di Roma, art. 126.

Destinatari

- Stati.
- Popoli.
- CIAP.

Obblighi

- Rispettare la clausola.
- Notificare l'entrata in vigore.

Procedure

1. Firma.
2. Ratifica.
3. Deposito.
4. Entrata in vigore.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 91.
- Atto Finale.

Note interpretative

1. L'entrata in vigore può essere **graduale**.
2. L'Atto Finale è il documento che la disciplina.
3. La data può essere **fissa** o **condizionata**.

TITOLO XVI – ASSEMBLEA DEGLI STATI E DEI POPOLI

ARTICOLO 93 – Assemblea

Testo normativo

È istituita l'**Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte**. Essa:

- a) approva il **bilancio**;
- b) elegge i **giudici** secondo il presente Trattato;
- c) elegge il **Procuratore**;
- d) approva **protocolli**;

- e) adotta **regolamenti**;
- f) promuove la **cooperazione internazionale**.

Ratio

L'articolo istituisce l'**organo assembleare**, cuore democratico della CIAP. Le sue funzioni sono di **indirizzo, elezione e controllo**. Non esercita funzioni giudiziarie.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ (Assemblea Generale ONU).
- Statuto di Roma (Assemblea degli Stati Parte), artt. 112–118.
- Prassi ONU.

Destinatari

- Stati.
- Popoli.
- CIAP.

Obblighi

- Partecipare.
- Votare.
- Rispettare le delibere.

Procedure

1. Sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Voto.
3. Maggioranze qualificate per le materie previste.

Sanzioni

- Nessuna diretta.
- Sospensione dei diritti di voto per morosità.

Rinvii

- Art. 94.
- Art. 18–29 (elezione giudici).
- Art. 36–37 (Procuratore).
- Art. 95–98 (bilancio).

Note interpretative

1. L'Assemblea **non interferisce** con la funzione giudiziaria (art. 94).
2. Le sue competenze sono **tassative**.
3. Le delibere sono **vincolanti** per gli organi interni.

ARTICOLO 94 – Indipendenza giudiziaria

Testo normativo

L'Assemblea **non può interferire** nelle decisioni giudiziarie della Corte.

Ratio

Ribadisce il principio di **separazione dei poteri** all'interno della CIAP. L'indipendenza giudiziaria è garantita anche nei confronti dell'Assemblea.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 2.
- Statuto di Roma, art. 40.
- Principi ONU sull'indipendenza della magistratura (1985).

Destinatari

- Assemblea.
- CIAP.

Obblighi

- Astenersi da interferenze.
- Rispettare le decisioni.

Procedure

- Nessuna.

Sanzioni

- Nullità di atti adottati in violazione.

Rinvii

- Art. 4 (Indipendenza).
- Art. 5 (Imparzialità).
- Art. 93.

Note interpretative

1. L'indipendenza è **garantita** anche nei confronti dell'Assemblea.
2. Le pressioni **informali** sono vietate.
3. La separazione dei poteri è **principio cardine**.

TITOLO XVII – BILANCIO E FINANZA

ARTICOLO 95 – Bilancio

Testo normativo

1. La Corte dispone di un **bilancio autonomo**.
2. Il bilancio è **annuale**.
3. Esso è **approvato dall'Assemblea**.

Ratio

L'articolo disciplina il bilancio, strumento di **autonomia finanziaria**. L'autonomia è garanzia di indipendenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, artt. 32–33.
- Statuto di Roma, artt. 115–118.
- Prassi ONU.

Destinatari

- CIAP.
- Assemblea.

Obblighi

- Redigere il bilancio.
- Approvarlo.
- Rispettarlo.

Procedure

1. Predisposizione.
2. Approvazione.
3. Esecuzione.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 96.
- Art. 97.
- Art. 98.
- Art. 4 (Indipendenza finanziaria).

Note interpretative

1. Il bilancio è **autonomo**.
2. L'Assemblea lo approva ma **non può condizionare** l'indipendenza.

3. La gestione è **trasparente**.

ARTICOLO 96 – Fonti di finanziamento

Testo normativo

Il bilancio può essere finanziato mediante:

- a) **contributi degli Stati Parte**;
- b) **contributi istituzionali**;
- c) **fondi internazionali**;
- d) **contributi volontari**;
- e) **rendimenti patrimoniali leciti**;
- f) **altre fonti** compatibili con l'indipendenza della Corte.

Ratio

Elenca le **fonti di finanziamento**, bilanciando autonomia e trasparenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ, art. 33.
- Statuto di Roma, art. 116.
- Prassi ONU.

Destinatari

- Stati.
- CIAP.
- Finanziatori.

Obblighi

- Versare i contributi.
- Rispettare i limiti.

Procedure

1. Contribuzioni.
2. Rendicontazione.

Sanzioni

- Sospensione dei diritti di voto per morosità.

Rinvii

- Art. 95.
- Art. 97.
- Art. 98.

Note interpretative

1. Le fonti devono essere **lecite**.
 2. I contributi volontari **non devono** condizionare.
 3. I rendimenti patrimoniali devono essere **leciti**.
-

ARTICOLO 97 – Divieto di finanziamento condizionato

Testo normativo

Nessun finanziamento può essere accettato quando condizioni politiche, economiche o private possano **compromettere l'indipendenza** della Corte.

Ratio

Clausola di **salvaguardia** dell'indipendenza. Il finanziamento condizionato è nullo.

Fonti internazionali di riferimento

- Principi ONU sull'indipendenza della magistratura.
- Statuto di Roma, art. 116.

Destinatari

- CIAP.
- Finanziatori.

Obblighi

- Rifiutare finanziamenti condizionati.
- Valutare le offerte.

Procedure

1. Valutazione.
2. Rifiuto.

Sanzioni

- Responsabilità disciplinare.

Rinvii

- Art. 4.
- Art. 96.
- Art. 98.

Note interpretative

1. La valutazione è **insindacabile**.

2. Il finanziamento condizionato è **nullo**.
3. La trasparenza è **garanzia**.

ARTICOLO 98 – Audit

Testo normativo

1. Il bilancio è sottoposto ad **audit indipendente**.
2. Il rapporto annuale di audit è **pubblico**.

Ratio

Trasparenza e accountability. L'audit indipendente garantisce la correttezza della gestione.

Fonti internazionali di riferimento

- Statuto ICJ.
- Statuto di Roma.
- Prassi ONU.

Destinatari

- CIAP.
- Assemblea.
- Pubblico.

Obblighi

- Sottoporsi ad audit.
- Pubblicare il rapporto.

Procedure

1. Nomina revisori.
2. Audit.
3. Pubblicazione.

Sanzioni

- Nessuna diretta.

Rinvii

- Art. 95.
- Art. 96.
- Art. 97.

Note interpretative

1. L'audit è **indipendente**.
2. Il rapporto è **pubblico**.
3. La pubblicazione è **obbligatoria**.

TITOLO XVIII – GENERAZIONI FUTURE

ARTICOLO 99 – Difensore delle Generazioni Future

Testo normativo

1. È istituito il **Difensore Internazionale delle Generazioni Future**.
2. Il Difensore può:
 - a) **presentare osservazioni**;
 - b) **richiedere valutazioni scientifiche**;
 - c) **intervenire nei procedimenti autorizzati**.

Ratio

L'articolo istituisce un **organo di garanzia** per la tutela delle generazioni future, principio innovativo nel panorama internazionale.

Fonti internazionali di riferimento

- Dichiarazione di Rio (1992), Principio 3.
- Accordo di Parigi (2015), art. 2.
- Prassi delle corti costituzionali (Germania, Colombia).
- ICJ, parere sul clima (in corso).

Destinatari

- CIAP.
- Stati.
- Popoli.

Obblighi

- Nominare il Difensore.
- Garantirne l'indipendenza.
- Consentirne l'azione.

Procedure

1. Nomina.
2. Intervento.
3. Osservazioni.

Sanzioni

- Nessuna.

Rinvii

- Art. 100.
- Art. 48 (Competenza generazioni future).
- Art. 87–92 (Protocollo Popoli e Generazioni Future).

Note interpretative

1. Il Difensore **non è un giudice**.
2. Le sue osservazioni **non sono vincolanti** ma influenti.
3. La sua legittimazione è **limitata** ai procedimenti autorizzati.

ARTICOLO 100 – Clausola di eternità e finalità del Trattato

Testo normativo

1. Nessuna modifica del presente Trattato può sopprimere:
 - a) l'**indipendenza giudiziaria**;
 - b) il **diritto di difesa**;
 - c) il **contraddittorio**;
 - d) la **dignità umana**;
 - e) la **tutela delle generazioni future**;
 - f) il **principio di autodeterminazione** secondo il diritto internazionale applicabile;
 - g) la **soluzione pacifica delle controversie**;
 - h) il **divieto dell'uso della forza**.
2. La CIAP opera per costruire un **sistema permanente di giustizia, pace, cooperazione e tutela dei Popoli**.
3. La Corte riconosce che la **protezione delle generazioni future** costituisce una **responsabilità comune dell'umanità**.

Ratio

L'articolo fissa i **principi inderogabili** (clausola di eternità) e le finalità ultime della CIAP. È una garanzia di stabilità e coerenza.

Fonti internazionali di riferimento

- Carta ONU.
- UDHR.
- ICCPR e ICESCR.
- Dichiarazione di Rio.
- Accordo di Parigi.
- Giurisprudenza ICJ.

Destinatari

- CIAP.

- Stati.
- Popoli.

Obblighi

- Rispettare i principi inderogabili.
- Non modificarli.

Procedure

- Revisione costituzionale rafforzata.

Sanzioni

- Nullità di modifiche contrastanti.

Rinvii

- Art. 99.
- Art. 48.
- Art. 87–92.
- Preambolo.

Note interpretative

1. La clausola di eternità è **garanzia di stabilità**.
2. I principi elencati sono il **nucleo essenziale**.
3. La tutela delle generazioni future è **responsabilità comune**.

Atto Finale Costitutivo

Allegati I–VI

Disposizione di Coordinamento Finale

Clausola di Deposito e Pubblicità

Formula Finale e Sottoscrizioni

ATTO FINALE COSTITUTIVO

Testo normativo

COSTITUZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Con la firma, ratifica o adesione al presente Trattato, le Parti dichiarano la propria volontà di cooperare alla costruzione di una **istituzione giudiziaria internazionale specializzata** nell'autodeterminazione dei Popoli, nella protezione dei diritti fondamentali e nella tutela delle generazioni future.

La Corte eserciterà le proprie competenze **esclusivamente sulla base dei titoli giuridici** che le siano validamente conferiti.

La CIAP **non sostituisce** la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea o altre giurisdizioni.

Essa propone invece una **cooperazione giudiziaria internazionale permanente**, fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco delle competenze e sul diritto internazionale.

Ratio

L'Atto Finale è la **clausola di chiusura** del Trattato. Esso:

- riassume la volontà delle Parti;
- ribadisce il principio di attribuzione;
- esclude qualsiasi pretesa di sostituzione delle altre giurisdizioni;
- afferma la cooperazione come metodo.

È un atto **unilaterale collettivo** che consacra l'istituzione della CIAP.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), artt. 24, 76–80.
- Statuto ICJ.
- Statuto di Roma.
- Carta ONU, art. 102.

Destinatari

- Stati fondatori.
- Popoli fondatori.
- CIAP.
- Segretariato ONU (per la registrazione).

Obblighi

- Rispettare i titoli di giurisdizione.
- Non attribuire alla CIAP competenze non conferite.
- Cooperare con le altre giurisdizioni.

Procedure

1. Firma dell'Atto Finale.
 2. Deposito presso il Depositario.
 3. Registrazione presso il Segretariato ONU ex art. 102 Carta ONU.
 4. Notifica alle organizzazioni internazionali.
-

Sanzioni

- Nullità di clausole contrarie allo *jus cogens*.
 - Responsabilità internazionale per violazione.
-

Rinvii

- Art. 1–10 (Principi).
 - Art. 41–48 (Competenza).
 - Art. 81–88 (Cooperazione).
 - Art. 89–92 (Adesione).
 - Allegati I–VI.
-

Note interpretative

1. L'Atto Finale **non è un trattato autonomo**, ma parte integrante del corpus.
 2. La **non sostituzione** è principio ermeneutico.
 3. La **cooperazione** è obbligo di mezzo, non di risultato.
-

ALLEGATO I – ARCHITETTURA ISTITUZIONALE DELLA CIAP

Testo

ASSEMBLEA DEGLI STATI E DEI POPOLI ADERENTI

- **CORTE**
 - GRANDE CAMERA
 - CORTE D'APPELLO
 - **PROCURA**
 - INDAGINI
 - **CANCELLERIA**
 - REGISTRO PUBBLICO
 - CDJS – SISTEMA DIGITALE
 - **DIFENSORE DELLE GENERAZIONI FUTURE**
-

Ratio

Rappresentazione grafica e sintetica della struttura della CIAP.

Rinvii

- Artt. 16–35.
 - Artt. 36–40.
 - Artt. 77–80.
 - Artt. 99–100.
-

Note interpretative

L'Allegato I ha valore **descrittivo** e **organizzativo**. Non crea obblighi autonomi.

ALLEGATO II – ARCHITETTURA DEL PROCEDIMENTO

Testo

DEPOSITO → REGISTRAZIONE DIGITALE → VERIFICA PRELIMINARE → NOTIFICA ALLA CONTROPARTE → MEMORIE SCRITTE → PROVE → EVENTUALE FASE CAUTELARE 24/48/72 ORE → UDIENZA → DELIBERAZIONE → SENTENZA → ESECUZIONE → EVENTUALE APPELLO → DECISIONE DEFINITIVA → REGISTRO DIGITALE

Ratio

Schema del **ciclo processuale**, con indicazione delle fasi principali.

Rinvii

- Artt. 49–70.
 - Artt. 71–72.
 - Artt. 77–80.
-

Note interpretative

L'Allegato II è **illustrativo**. Non sostituisce il Regolamento di Procedura.

ALLEGATO III – PRINCIPI DEL SISTEMA DIGITALE

Testo

Il CDJS deve garantire:

Identità → Autenticità → Integrità → Timestamp → Tracciabilità → Conservazione → Audit → Pubblicità controllata.

L'utilizzo della tecnologia blockchain ha **funzione tecnica** di certificazione e tracciabilità e **non determina**, da solo, la validità giuridica di un atto.

Ratio

Definisce i **criteri tecnici** del sistema digitale, chiarendo i limiti della blockchain.

Rinvii

- Artt. 77–80.
 - Artt. 127–144.
 - Artt. 56–57.
-

Note interpretative

1. La blockchain **non sostituisce** la valutazione giuridica.
 2. L'hash è **prova tecnica**.
 3. La catena di custodia è **essenziale**.
-

ALLEGATO IV – MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Testo

«Le Parti convengono di sottoporre alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – CIAP** ogni controversia relativa all'interpretazione o applicazione del presente accordo, secondo le norme del Trattato Costitutivo e del Regolamento di Procedura e Prova.»

Ratio

Modello **facoltativo** per gli Stati e i Popoli che intendono attribuire alla CIAP competenza su controversie future.

Rinvii

- Art. 42 (Titoli di giurisdizione).
- Art. 46 (Competenza contenziosa).

- Art. 49 (Introduzione del procedimento).
-

Note interpretative

1. La clausola è **vincolante** se accettata.
 2. Può essere **limitata** *ratione materiae*.
 3. Deve rispettare il **diritto applicabile**.
-

ALLEGATO V – MODELLO DI ACCORDO SPECIALE

Testo

Le Parti possono sottoscrivere un accordo speciale nel quale indicano:

1. identità delle Parti;
 2. oggetto della controversia;
 3. questioni giuridiche;
 4. titolo di giurisdizione;
 5. lingua processuale;
 6. sede dell'udienza;
 7. eventuali misure provvisorie;
 8. modalità di esecuzione;
 9. eventuali disposizioni particolari sulle prove.
-

Ratio

Modello **operativo** per sottoporre una controversia specifica alla CIAP.

Rinvii

- Art. 42.
 - Art. 49.
 - Artt. 51–57.
-

Note interpretative

1. L'accordo speciale **integra** il Trattato.
 2. Non può derogare a *jus cogens*.
 3. È **vincolante** per le Parti.
-

ALLEGATO VI – CARTA DEI PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA CIAP

Testo

La CIAP afferma quali principi guida del proprio ordinamento:

- I. Dignità umana
- II. Autodeterminazione dei Popoli
- III. Uguaglianza davanti alla legge
- IV. Indipendenza giudiziaria
- V. Imparzialità
- VI. Contraddittorio
- VII. Diritto di difesa
- VIII. Trasparenza
- IX. Responsabilità istituzionale
- X. Tutela delle Generazioni Future
- XI. Conservazione del patrimonio culturale e naturale
- XII. Soluzione pacifica delle controversie
- XIII. Cooperazione internazionale
- XIV. Sicurezza e integrità digitale
- XV. Responsabilità intergenerazionale

Ratio

Sintesi dei **principi fondamentali** che ispirano l'ordinamento CIAP.

Rinvii

- Preambolo.
- Artt. 1–10.
- Artt. 115–126.

Note interpretative

1. I principi sono **vincolanti** per gli organi CIAP.
2. Sono **criteri interpretativi**.
3. Possono essere **integrati** dal regolamento.

DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO FINALE

Testo normativo

Il presente pacchetto costituisce un **sistema normativo integrato**.

- Il **Trattato Costitutivo** definisce la base istitutiva.

- Lo **Statuto** definisce l'ordinamento della Corte.
- Il **Regolamento di Procedura e Prova** disciplina il processo.
- Il **Protocollo sui Popoli e sulle Generazioni Future** disciplina le garanzie speciali.
- Il **Protocollo di Cooperazione Internazionale** disciplina il dialogo e gli eventuali strumenti di cooperazione con altre giurisdizioni.
- L'**Accordo sulla Sede Venezia–Ginevra** disciplina la struttura territoriale e operativa.
- Il **Codice Etico** disciplina indipendenza e condotta dei magistrati.
- La **Carta Digitale della Cancelleria** disciplina il sistema elettronico della giustizia CIAP.

Nessuna disposizione del presente corpus attribuisce unilateralmente alla CIAP la competenza di altre corti o organizzazioni internazionali: ogni cooperazione, trasferimento di competenza, riconoscimento reciproco o effetto extraterritoriale richiede il relativo **titolo giuridico**.

Ratio

L'articolo finale **coordina** i diversi strumenti del pacchetto, chiarendo i rapporti gerarchici e funzionali. Ribadisce il **principio di attribuzione**.

Fonti internazionali di riferimento

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).
 - Carta ONU, art. 102.
 - Statuto ICJ.
 - Statuto di Roma.
-

Destinatari

- CIAP.
 - Stati.
 - Popoli.
 - Organi interni.
-

Obblighi

- Rispettare il coordinamento.
 - Non attribuire competenze non previste.
 - Cooperare secondo i titoli.
-

Procedure

- Interpretazione sistematica.
 - Risoluzione dei conflitti tramite i principi generali.
-

Sanzioni

- Nullità di atti contrari al coordinamento.
 - Responsabilità internazionale.
-

Rinvii

- Tutti gli articoli del corpus.
 - Allegati I–VI.
-

Note interpretative

1. Il coordinamento è **ermeneutico**, non gerarchico in senso stretto.
 2. Il Trattato **prevale** in caso di conflitto con atti derivati.
 3. I Protocolli sono **integrativi**.
-

CLAUSOLA DI DEPOSITO E PUBBLICITÀ

Testo normativo

Il testo autentico del presente Trattato, unitamente agli allegati, protocolli, dichiarazioni e atti costitutivi, sarà conservato nell'**Archivio Ufficiale dell'Assemblea Generale dei Popoli** e reso disponibile attraverso il **sistema documentale ufficiale del SIPSE**.

Il portale istituzionale del **SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica** costituisce il punto di pubblicazione e consultazione istituzionale del testo adottato dall'Assemblea.

La pubblicazione digitale **non sostituisce** le procedure formali di deposito, registrazione, ratifica, adesione o notificazione eventualmente richieste dagli ordinamenti internazionali applicabili.

Ratio

Disciplina la **pubblicità** e il **deposito** del Trattato, garantendo trasparenza e accessibilità.

Rinvii

- Art. 91 (Deposito).
 - Art. 92 (Entrata in vigore).
 - Art. 50 (Registrazione digitale).
-

Note interpretative

1. La pubblicazione digitale è **integrativa**, non sostitutiva.
 2. La registrazione ONU è **richiesta** per l'opponibilità.
 3. L'archivio è **ufficiale**.
-

FORMULA FINALE

APPROVATO

dall'**ASSEMBLEA GENERALE DEI POPOLI**

nella sessione solenne del

19 SETTEMBRE 2026

Venezia – Ginevra

Per l'Assemblea Generale dei Popoli

Presidenza dell'Assemblea Generale dei Popoli

Segreteria Generale

Cancelleria / Ufficio del Depositario

Formula istituzionale

«I Popoli, nella loro dignità e nella loro responsabilità verso le generazioni presenti e future, affermano la giustizia, la pace, la libertà e l'autodeterminazione quali principi di una cooperazione internazionale fondata sul diritto.»

PRINCIPIO UNIVERSALE DELLA CIAP

UN POPOLO HA DIRITTO ALLA DIGNITÀ.

OGNI GENERAZIONE HA DIRITTO AL FUTURO.

OGNI CONTROVERSIA HA DIRITTO ALLA GIUSTIZIA.

OGNI GIUSTIZIA HA BISOGNO DI INDIPENDENZA.

OGNI PACE DURATURA HA BISOGNO DEL DIRITTO.

SOTTOSCRIZIONI

Venezia – Ginevra

Trattato Costitutivo della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

C.I.A.P.

Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

Palazzo Ducale – Venezia

Ginevra – Centro Internazionale di Giustizia e Cooperazione



Fine Documento